

Regolamento delle prestazioni «Risparmio per rendita» Gennaio 2026

Cassa pensione di Credit Suisse Group (Svizzera)

Sommario

I – Disposizioni generali	3	Appendice A – Disposizioni transitorie	43
1.1 Considerazioni generali	4		
1.2 Finanze	5	Appendice B – Definizioni	45
1.3 Organizzazione	6		
1.4 Liquidazione parziale	6		
II – Disposizioni sulle prestazioni	7	Appendice C – Parametri	48
2.1 Inizio e fine dell'assicurazione	8		
2.2 Obblighi	9	Appendice D – Contributi di risparmio e di rischio	50
2.3 Disposizioni comuni	12		
2.4 Finanziamento	15		
2.5 Prestazioni assicurative	21	Appendice E – Tariffe tecniche	52
III – Disposizioni finali	40		
		Tariffa «Riscatto 1» (in percentuale)	53
		Tariffa «Riscatto 2» (in percentuale)	54
		Tariffa «Riscatto pensionamento anticipato 1» (in percentuale)	55
		Tariffa «Riscatto pensionamento anticipato 2» (in percentuale)	56
		Tariffa «Rendita di transizione AVS» (in percentuale)	57
		Tariffa «Aliquote di conversione per le rendite di vecchiaia»	58
		Tariffa «Aliquote di conversione per rendite di vecchiaia con 1/3 della rendita futura»	59
		Tariffa «Aliquote di conversione per rendite di vecchiaia con il 100% della rendita futura»	60
		Tariffa «Riscossione di una rendita di transizione AVS»	61
		Tariffa «Fattore di rivalutazione rendita di vecchiaia»	62
		Appendice F – Tipi di stipendio computabili e Award	63



Disposizioni generali

- 4 Considerazioni generali
- 5 Finanze
- 6 Organizzazione
- 6 Liquidazione parziale

I – Disposizioni generali

1.1 Considerazioni generali

Art. 1 Denominazione

Sotto il nome di «Cassa pensione di Credit Suisse Group (Svizzera)» (di seguito denominata «Cassa pensione») è costituita una fondazione per la previdenza del personale ai sensi dell'art. 80 segg. CC, nonché dell'art. 48 cpv. 2 e dell'art. 49 cpv. 2 LPP.

Art. 2 Scopo

- 1) La Cassa pensione si prefigge lo scopo di assicurare i dipendenti di Credit Suisse Group AG e delle società ad esso strettamente collegate sul piano economico e finanziario, come pure i loro familiari e superstiti, contro le conseguenze economiche della vecchiaia, dell'invalidità e del decesso. La fondazione può fornire ulteriori prestazioni che vanno oltre le prestazioni minime legali, comprese quelle di assistenza in caso di emergenza come malattia, infortunio, invalidità o disoccupazione.
- 2) Per decisione del Consiglio di fondazione e d'intesa con Credit Suisse Group AG, alla Cassa pensione può aderire anche il personale di imprese strettamente collegate alla società sul piano economico o finanziario, a condizione che vengano messi a disposizione della fondazione i mezzi necessari a tale proposito.

Art. 3 Posizione rispetto alla LPP

- 1) La Cassa pensione gestisce l'assicurazione obbligatoria ai sensi della Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) e, in conformità all'art. 48 di detta legge, è iscritta al registro della previdenza professionale presso l'autorità di vigilanza LPP e delle fondazioni del Canton Zurigo (BVS).
- 2) La Cassa pensione eroga almeno le prestazioni prescritte dalla LPP. L'assicurazione facoltativa di lavoratori ai sensi dell'art. 47 cpv. 1 LPP è possibile.
- 3) È esclusa l'assicurazione facoltativa di lavoratori ai sensi dell'art. 46 LPP con riserva dell'art. 16 cpv. 6.

Art. 4 Responsabilità

La Cassa pensione risponde delle obbligazioni assunte soltanto con il proprio patrimonio. È fatta riserva dell'art. 52 LPP.

La Cassa pensione non risponde nei confronti dell'assicurato, del pensionato o di eventuali terzi per qualsiasi conseguenza derivante dal mancato rispetto, da parte di tali soggetti, degli obblighi legali, contrattuali o normativi.

Art. 5 Sede

La Cassa pensione ha sede a Zurigo.

Art. 6 Parificazione linguistica

La forma maschile usata nel presente regolamento si riferisce a entrambi i sessi.

1.2 Finanze

Art. 7

Entrate

Le entrate della Cassa pensione sono costituite da:

- a) contributi degli assicurati previsti dal regolamento;
- b) contributi del datore di lavoro previsti dal regolamento;
- c) riscatti degli assicurati e del datore di lavoro;
- d) contributi di risanamento degli assicurati e del datore di lavoro;
- e) donazioni e legati;
- f) reddito patrimoniale.

Art. 8

Scopo d'utilizzo del patrimonio

Il patrimonio della Cassa pensione serve esclusivamente a coprire i suoi impegni in corso e futuri.

Art. 9

Riserva di contributi del datore di lavoro

Un datore di lavoro affiliato può effettuare in qualsiasi momento, nell'ambito delle disposizioni fiscali, dei versamenti in una riserva di contributi del datore di lavoro indicata separatamente nel conto annuale della Cassa pensione, di cui il Consiglio di fondazione è autorizzato a disporre d'intesa con il corrispondente datore di lavoro e nell'ambito dello scopo della Cassa pensione.

In caso di copertura insufficiente, il datore di lavoro può effettuare versamenti aggiuntivi nel quadro delle possibilità previste dalla legge in un conto separato «Riserva di contributi del datore di lavoro con rinuncia all'utilizzo», nonché trasferire risorse dalla riserva di contributi ordinaria del datore di lavoro a tale conto.

Art. 10

Conto annuale

Il conto annuale della Cassa pensione viene chiuso al 31 dicembre. Il rendiconto è allestito in conformità agli artt. 47 e 48 OPP 2.

Art. 11

Bilancio tecnico

Ogni anno il Consiglio di fondazione commissiona a un perito riconosciuto in materia di previdenza professionale l'allestimento di un bilancio tecnico al 31 dicembre.

Art. 12

Copertura insufficiente

Se il bilancio tecnico presenta una copertura insufficiente, il Consiglio di fondazione, sentito il perito in materia di previdenza professionale, adotta le misure ritenute necessarie per la sua eliminazione. Nello specifico esso tiene conto, tra l'altro, anche di aspetti come l'entità della copertura insufficiente, la struttura patrimoniale e debitoria, nonché la struttura demografica degli assicurati e dei pensionati, e adotta le misure ritenute necessarie salvaguardando le disposizioni di legge, in particolare:

- a) un temporaneo aumento dei contributi di risanamento degli assicurati attivi e del datore di lavoro;
- b) una riduzione congrua delle prestazioni di previdenza future;
- c) l'applicazione di contributi di risanamento ai pensionati tramite la compensazione con le rendite in corso, laddove l'importo può essere applicato solo su quella parte della rendita in corso che si è prodotta, attraverso aumenti non prescritti da leggi o normative, negli ultimi dieci anni prima dell'introduzione di questa misura;
- d) una rinuncia temporanea alla remunerazione del capitale rendita e sul conto complementare capitale rendita;
- e) qualora le summenzionate misure si dovessero rivelare insufficienti, è possibile applicare sull'avere di vecchiaia LPP un tasso d'interesse inferiore al tasso minimo LPP per la durata della copertura insufficiente, ma per non più di cinque anni; la differenza negativa non può superare lo 0,5%;
- f) per tutta la durata della copertura insufficiente, la riduzione del tasso d'interesse per il calcolo della prestazione d'uscita sul tasso d'interesse con cui vengono remunerati il capitale rendita e il conto complementare capitale rendita;

- g) una limitazione della durata e dell'importo del prelievo anticipato per il rimborso di prestiti ipotecari, o il rifiuto di tale prelievo.

Art. 13

Stato di necessità del datore di lavoro

Il datore di lavoro si trova in uno stato di necessità se l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA stabilisce che i metodi usuali non sono più sufficienti per soddisfare i requisiti di capitale proprio del datore di lavoro e per questo motivo sussiste un rischio elevato che lo stesso non sia più in grado di gestire i propri affari, diventi insolvente, fallisca o non sia più in grado in altro modo di saldare parti consistenti dei propri debiti.

In tale situazione la FINMA impone al datore di lavoro di impiegare ad esempio i Progressive Component Capital Instruments, Buffer Capital Instruments, Tier 1 Instruments e Tier 2 Instruments conformemente alle disposizioni contrattuali o di legge, o a convertirli in capitale proprio.

In caso di stato di necessità, il datore di lavoro può ridurre provvisoriamente il suo contributo con un preavviso di tre mesi dall'inizio dell'esercizio contabile fino all'importo dei contributi di risparmio degli assicurati (variante contributiva Standard). Gli accrediti di risparmio e le prestazioni vengono ridotte di conseguenza. Il datore di lavoro deve continuare a versare i contributi di rischio.

1.3 Organizzazione

Art. 14

Organi e amministrazione

- 1) Gli organi e l'amministrazione della Cassa pensione sono:
 - a) il Consiglio di fondazione;
 - b) il Consiglio direttivo;
 - c) l'ufficio di revisione e
 - d) il perito in materia di previdenza professionale.
- 2) Il Consiglio di fondazione emana un regolamento d'organizzazione nel quale sono disciplinati tutti gli aspetti organizzativi della fondazione.

1.4 Liquidazione parziale

Art. 15

Liquidazione parziale

I presupposti per una liquidazione parziale e la procedura sono stabiliti dettagliatamente nel regolamento per la liquidazione parziale emanato dal Consiglio di fondazione e approvato dall'autorità di vigilanza.



Disposizioni sulle prestazioni

8 Inizio e fine dell'assicurazione

9 Obblighi

12 Disposizioni comuni

15 Finanziamento

21 Prestazioni assicurative

II – Disposizioni sulle prestazioni

2.1 Inizio e fine dell'assicurazione

Art. 16

Inizio dell'assicurazione

- 1) L'assicurazione inizia a decorrere dall'inizio del rapporto di lavoro per tutti i dipendenti che devono essere assicurati obbligatoriamente ai sensi della LPP.
- 2) I dipendenti che percepiscono dal datore di lavoro almeno un salario minimo ai sensi dell'art. 7 LPP sono assicurati a partire dal 1° gennaio successivo al compimento del 17° anno d'età per le prestazioni di vecchiaia e i rischi di decesso e invalidità.
- 3) Non vengono assicurati nella Cassa pensione i dipendenti:
 - a) che intrattengono un rapporto di lavoro a tempo determinato non superiore a tre mesi;
 - b) che all'inizio del rapporto di lavoro presentano un'invalidità di almeno il 70% ai sensi dell'Al;
 - c) che rientrano nei casi di cui all'art. 26a LPP;
 - d) il cui datore di lavoro non è obbligato a versare contributi all'AVS oppure
 - e) che all'inizio del rapporto di lavoro hanno già raggiunto o superato l'età di riferimento prevista dal regolamento.
- 4) Le persone che al momento dell'assicurazione risultano avere un'incapacità lavorativa parziale vengono assicurate solo per la parte corrispondente al grado di capacità di guadagno.
- 5) Se un rapporto di lavoro a tempo determinato viene prolungato oltre la durata di tre mesi, il dipendente è assicurato a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro. Se presso lo stesso datore di lavoro vengono svolti più impieghi consecutivi con una durata complessiva superiore a tre mesi e se fra di essi non vi è nessuna interruzione di durata superiore a tre mesi, il dipendente è assicurato a partire dall'inizio del quarto mese di lavoro. Tuttavia, se prima della prima entrata in servizio viene concordato che la durata complessiva dell'impiego o dell'occupazione supererà i tre mesi, il dipendente è assicurato dall'inizio del rapporto di lavoro.
- 6) Su richiesta al Consiglio direttivo della Cassa pensione, i dipendenti possono essere esonerati dall'assicurazione se
 - a) non lavorano o non lavorano continuativamente in Svizzera e sono sufficientemente assicurati all'estero, ma non sono soggetti a un'assicurazione obbligatoria contro i rischi di vecchiaia, decesso e invalidità né in un Paese dell'Unione Europea, né in Islanda, Norvegia o Liechtenstein;
 - b) sono sufficientemente assicurati presso un'altra cassa pensione.
- 7) Per gli assicurati in congedo non retribuito, l'affiliazione viene mantenuta fino a quando i contributi previsti dal regolamento vengono versati tramite il sistema di conteggio degli stipendi del datore di lavoro.
- 8) I dipendenti che percepiscono già una rendita di vecchiaia erogata da una cassa pensione vengono nuovamente assicurati.
- 9) I dipendenti che sono già assicurati presso la Cassa pensione non possono assicurare presso la stessa anche lo stipendio che percepiscono da un altro datore di lavoro.
- 10) Gli assicurati che entrano di nuovo nella Cassa pensione sono considerati come nuovi assicurati. Gli assicurati che, all'interno di Credit Suisse Group AG, passano alla Cassa pensione da un altro istituto di previdenza sono considerati anch'essi come nuovi assicurati.

Art. 17

Fine dell'assicurazione

- 1) L'assicurazione termina con la cessazione del rapporto di lavoro, salvo che sia dovuta una rendita di vecchiaia, d'invalidità o per superstiti.

- 2) Per i rischi d'invalidità e di decesso la protezione assicurativa rimane in vigore fino all'inizio di un nuovo rapporto di lavoro, tuttavia per la durata massima di un mese. La protezione preventiva dei rischi d'invalidità e di decesso termina al più tardi al raggiungimento dell'età di riferimento ordinaria.

Art. 18

Prosecuzione dopo il recesso dall'assicurazione dopo il compimento del 55° anno d'età in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro per iniziativa del datore di lavoro

- 1) Una persona assicurata che, dopo il compimento del 55° anno d'età, receda dall'assicurazione perché il rapporto di lavoro è stato disdetto dal datore di lavoro, può proseguire l'assicurazione oppure domandarne la prosecuzione ai sensi dei capoversi 2–7, nella medesima forma, qualora tale prosecuzione sia richiesta per iscritto al Consiglio direttivo entro un mese dalla fine del rapporto di lavoro.
- 2) La persona assicurata ha la possibilità di ampliare ulteriormente, nel corso di tale prosecuzione dell'assicurazione, la propria previdenza per la vecchiaia mediante contributi. La prestazione d'uscita permane nella Cassa pensione anche se la previdenza per la vecchiaia non viene ulteriormente ampliata. Se la persona assicurata aderisce a un nuovo istituto di previdenza, la Cassa pensione dovrà trasferire la prestazione d'uscita al nuovo istituto nella misura in cui essa possa essere utilizzata per il riscatto nelle prestazioni complete previste dal regolamento.
- 3) La persona assicurata versa i contributi per la copertura dei rischi di decesso e invalidità. Qualora ampli ulteriormente la previdenza per la vecchiaia, verserà inoltre i relativi contributi.
- 4) L'assicurazione cessa al verificarsi del rischio di decesso o di invalidità oppure al raggiungimento dell'età di riferimento ordinaria regolamentare. In caso di affiliazione a un nuovo istituto di previdenza, essa cessa qualora nel nuovo istituto siano necessari più di due terzi della prestazione d'uscita per il riscatto nelle prestazioni complete previste dal regolamento. La persona assicurata può disdire l'assicurazione in qualsiasi momento e la Cassa pensione può farlo in presenza di contributi arretrati.
- 5) Gli assicurati che proseguono l'assicurazione in conformità al presente articolo godono degli stessi diritti degli assicurati rientranti nello stesso collettivo in base a un rapporto di lavoro in essere, in particolare per quanto riguarda il tasso d'interesse, l'aliquota di conversione e i versamenti da parte del datore di lavoro precedente o di un terzo.
- 6) Se la prosecuzione dell'assicurazione è durata più di due anni, le prestazioni assicurative dovranno essere percepite sotto forma di rendite e la prestazione d'uscita non potrà più essere prelevata anticipatamente o costituita in pegno per la proprietà di abitazioni per le proprie esigenze.
- 7) Su richiesta del beneficiario, viene assicurato uno stipendio inferiore a quello attualmente percepito per l'intera previdenza o soltanto per la previdenza per la vecchiaia, fermo restando che lo stipendio assicurato per la copertura dei rischi di decesso e invalidità corrisponda almeno alla metà della rendita di vecchiaia AVS massima.

Il beneficiario può richiedere l'adeguamento degli stipendi assicurati con effetto al 1° gennaio dell'anno civile successivo.

2.2 Obblighi

Art. 19

Obbligo di informazione del datore di lavoro

Il datore di lavoro è tenuto a comunicare tempestivamente le modifiche dello stipendio computabile e a mettere a disposizione di tutti gli organi competenti per lo svolgimento della previdenza professionale della Cassa pensione tutti i dati sullo stipendio e i dati personali necessari per l'apposita elaborazione, in particolare per

- a) il calcolo e la riscossione dei contributi;
- b) la valutazione dei diritti alle prestazioni, nonché il calcolo e la concessione delle prestazioni e il relativo coordinamento con le prestazioni di altre assicurazioni sociali;

- c) l'esercizio di un diritto di rivalsa nei confronti di terzi civilmente responsabili oppure
- d) l'allestimento di statistiche.

Il datore di lavoro si fa carico delle conseguenze derivanti dalla violazione degli obblighi di informazione.

Art. 20

Obbligo di informazione della Cassa pensione

- 1) Il presente regolamento delle prestazioni è disponibile online sul sito della Cassa pensione. Ogni assicurato e ogni pensionato riceve, su richiesta, una copia del regolamento delle prestazioni nella versione attualmente vigente.
- 2) La Cassa pensione informa gli assicurati e i pensionati in maniera appropriata in merito alle modifiche del regolamento.
- 3) Al termine di ogni esercizio contabile viene messa a disposizione degli assicurati la relazione annuale in forma appropriata.
- 4) Ogni assicurato riceve annualmente un elenco dei contributi versati dallo stesso e dal datore di lavoro, una situazione del capitale rendita acquisito e un resoconto degli averi nel conto complementare capitale rendita, nonché delle prestazioni future di vecchiaia, di invalidità e per i superstiti. In caso di divergenze tra il certificato d'assicurazione e il presente regolamento, è determinante quest'ultimo.
- 5) Ogni pensionato riceve annualmente un conteggio della rendita e un attestato fiscale.
- 6) Le spese straordinarie sostenute dalla Cassa pensione nell'ambito di ulteriori richieste di informazioni da parte di assicurati o beneficiari di rendita, vengono a questi addebitate in base al dispendio, previa comunicazione della tariffa oraria.

Art. 21

Obbligo di collaborazione e informazione all'entrata

- 1) All'inizio dell'assicurazione nella Cassa pensione, l'assicurato è tenuto a far versare immediatamente alla stessa tutte le prestazioni d'uscita degli istituti di previdenza dei precedenti datori di lavoro e tutti gli averi sotto forma di conti e polizze di libero passaggio.
- 2) L'assicurato è tenuto a fornire alla Cassa pensione tutte le informazioni connesse con la previdenza professionale, in particolare:
 - a) nome e indirizzo dell'istituto di previdenza del precedente datore di lavoro, nonché gli importi dei contributi da versare alla Cassa pensione;
 - b) eventuale limitazione della capacità di guadagno;
 - c) riserve per motivi di salute non ancora scadute presso precedenti istituti di previdenza;
 - d) indicazioni sul suo stato di salute, ove richieste dalla Cassa pensione.
- 3) All'assicurato spetta l'obbligo di informare la Cassa pensione in merito a precedenti rapporti previdenziali e di libero passaggio, in particolare per quanto riguarda:
 - a) l'importo della prestazione d'uscita che viene trasferito;
 - b) l'importo dell'avere di vecchiaia ai sensi dell'art. 15 LPP;
 - c) la prestazione d'uscita già acquisita all'età di 50 anni;
 - d) l'importo della prestazione d'uscita a cui avrebbe avuto diritto al momento del suo matrimonio;
 - e) l'importo della prima prestazione d'uscita comunicata all'assicurato dall'entrata in vigore della LFLP al 1° gennaio 1995;
 - f) l'importo e la quota di avere di vecchiaia LPP che l'assicurato ha percepito come prelievo anticipato da un precedente istituto previdenziale nell'ambito della promozione della proprietà abitativa e che non è stato ancora rimborsato, nonché il momento del prelievo anticipato e l'oggetto della proprietà abitativa in questione;
 - g) l'importo costituito in pegno nel quadro della promozione della proprietà abitativa, il nome del creditore pignoratizio, nonché il momento della costituzione in pegno e l'oggetto della proprietà abitativa in questione;

- h) l'avere disponibile nel pilastro 3a, accumulato con versamenti provenienti da un periodo in cui l'assicurato non apparteneva ad alcun istituto di previdenza;
- i) la data della prima adesione in un istituto di previdenza svizzero, se l'assicurato è immigrato dall'estero negli ultimi cinque anni;
- j) gli importi e le date dei riscatti facoltativi effettuati negli ultimi tre anni prima dell'inizio dell'assicurazione presso la Cassa pensione;
- k) gli importi delle rendite di vecchiaia correnti erogate da un istituto di previdenza e gli importi dei precedenti prelievi di capitale correlati con un pensionamento avvenuto presso un istituto di previdenza.

L'assicurato si fa carico delle conseguenze derivanti dalla violazione degli obblighi di informazione.

Art. 22

Obbligo di informazione generale

- a) L'assicurato che abbia fatto o faccia valere un diritto a una rendita d'invalidità è tenuto a versare immediatamente alla Cassa pensione tutte le prestazioni d'uscita degli istituti di previdenza dei precedenti datori di lavoro e tutti gli averi sotto forma di conti e polizze di libero passaggio.
- 2) L'assicurato o i beneficiari della prestazione sono tenuti a comunicare immediatamente alla Cassa pensione tutte le circostanze importanti che influiscono sulla previdenza o sulla fruizione della prestazione, in particolare:
 - a) il decesso di un assicurato o beneficiario di rendita;
 - b) le variazioni dello stato civile, come matrimonio o nuovo matrimonio, divorzio, vedovanza, variazioni nell'unione ai sensi della Legge sull'unione domestica registrata;
 - c) cambi di indirizzo o modifiche delle istruzioni di pagamento;
 - d) in caso di concubini: giustificativi che attestano lo stato di concubinato;
 - e) in caso di persone che vengono sostenute in misura determinante: giustificativi che attestano tale sostentamento;
 - f) in caso di diritto a rendite di invalidità: indicazioni su
 - variazioni del grado d'invalidità, della situazione reddituale e dell'incapacità lavorativa;
 - cambiamenti dello stato di salute;
 - misure di reintegrazione;
 - aumento, riduzione o sospensione dei pagamenti di altre assicurazioni sociali;
 - assunzione o cessazione dell'attività lavorativa;
 - il reddito da attività lucrativa o il reddito sostitutivo conseguito o presumibilmente ancora conseguibile;
 - g) in caso di diritto a prestazioni di invalidità o per superstiti: dati su importi e prestazioni di terzi per il calcolo della sovrassicurazione e delle prestazioni della Cassa pensione;
 - h) in caso di diritto a rendite per figli e orfani: indicazioni su
 - nascita, riconoscimento, adozione o decesso di un figlio nonché
 - sulla conclusione o la prosecuzione della formazione professionale di ogni figlio e di ogni orfano a partire dai 20 anni e fino a 25 anni;
 - i) in caso di prosecuzione della protezione previdenziale: conseguimento di un reddito da lavoro supplementare;
 - j) in caso di riscatti e i rimborsi di prelievi anticipati nell'ambito della promozione della proprietà abitativa: comunicazione di un'incapacità di guadagno;
 - k) su richiesta della Cassa pensione: altre informazioni necessarie per la documentazione del diritto;
 - l) in caso di assicurazione esterna: inizio di un rapporto di lavoro con assicurazione obbligatoria ai sensi della LPP.

L'assicurato e/o il beneficiario della prestazione si fa/fanno carico delle conseguenze derivanti dalla violazione degli obblighi di informazione.

Art. 23

Violazione dell'obbligo di dichiarazione

- 1) Su richiesta, l'assicurato è tenuto a rilasciare una dichiarazione scritta sul suo stato di salute.
- 2) In caso di dati non veritieri o incompleti dell'assicurato, la Cassa pensione può limitare le proprie prestazioni per gli invalidi e i superstiti alle prestazioni minime LPP.

- 3) Dopo essere venuta a conoscenza da fonte affidabile di una violazione dell'obbligo di dichiarazione, la Cassa pensione decide se avvalersi della riserva sulle prestazioni o se recedere dal contratto previdenziale sovraobbligatorio. Essa comunica all'assicurato la propria decisione entro sei mesi dal momento in cui è venuta a conoscenza della violazione dell'obbligo di dichiarazione.

Art. 24

Conseguenze di un'inadempienza

- 1) La Cassa pensione può sospendere, ridurre o rifiutare le proprie prestazioni previste dal regolamento, parzialmente o totalmente, se l'AVS/AI riduce, revoca o rifiuta una prestazione perché lo stesso avente diritto alla prestazione ha provocato il decesso o l'invalidità con colpa grave.
- 2) La Cassa pensione può sospendere, ridurre o rifiutare le proprie prestazioni previste dal regolamento, parzialmente o totalmente, ma non le prestazioni minime della LPP
 - a) in caso di violazione dell'obbligo di evitare o di ridurre il danno;
 - b) in caso di violazione dell'obbligo di informazione o di notifica nei confronti della Cassa pensione e del suo medico di fiducia;
 - c) in caso di violazione dell'obbligo di collaborazione o di rifiuto di sottoporsi a un eventuale esame medico presso il medico di fiducia o di verifiche del diritto da parte di assicurazioni sociali;
 - d) in caso di comportamenti come inganno ai danni della Cassa pensione o di pregiudizio o lesione dei suoi interessi, per cui non è più lecito pretendere dalla Cassa pensione l'erogazione delle prestazioni.

2.3 Disposizioni comuni

Art. 25

Sovrassicurazione

- 1) Le prestazioni della Cassa pensione in caso di invalidità e decesso vengono ridotte qualora esse, in concorso con prestazioni di uguale tipo e finalità erogate da una parte terza in seguito agli stessi eventi dannosi, conducano a un reddito sostitutivo superiore al 100% della perdita presumibile di guadagno.
- 2) La perdita presumibile di guadagno comprende:
 - lo stipendio annuo e l'Award soggetto a contribuzione, validi immediatamente prima della scadenza della protrazione del pagamento dello stipendio secondo il contratto di lavoro oppure prima del decesso. Se con un grado di occupazione invariato il reddito composto da stipendio annuo e Award soggetto a contribuzione si è ridotto nel corso dei tre anni precedenti, viene conteggiato l'ultimo reddito percepito prima della riduzione. L'Award soggetto a contribuzione viene aumentato di eventuali parti di Award accordate per lo stesso periodo e comprovate dall'avente diritto alle prestazioni, ma non soggette a contribuzione nella Cassa pensione;
 - le tariffe vigenti per gli assegni per figli e di formazione secondo la Legge federale sugli assegni familiari (LAFam) se l'avente diritto alle prestazioni può dimostrare che nessun genitore ha diritto agli assegni familiari.

La perdita presumibile di guadagno corrisponde almeno al reddito senza limitazioni per motivi di salute determinato secondo la decisione dell'AI, dell'assicurazione contro gli infortuni o militare.

La retribuzione annua determinante viene adeguata in base al grado di occupazione ipotetico al momento della domanda di riduzione.

- 3) Per prestazioni di parte terza si intendono:
 - a) prestazioni dell'AVS;
 - b) prestazioni dell'AI;
 - c) prestazioni dell'Assicurazione militare;
 - d) prestazioni dell'Assicurazione infortuni obbligatoria;
 - e) prestazioni di corrispondenti assicurazioni sociali estere;
 - f) prestazioni di un altro istituto di previdenza nazionale o estero
 - g) eventuali pagamenti suppletivi dello stipendio da parte del datore di lavoro o di un'assicurazione, se il datore di lavoro versa almeno il 50% dei premi;

- h) In caso di invalidità totale o parziale, i redditi da lavoro o sostitutivi che si continuano o che si potrebbero presumibilmente continuare a percepire; a tale proposito la Cassa pensione si basa sul reddito con limitazioni per motivi di salute in accordo con l'Al, l'assicurazione contro gli infortuni o militare
 - i) Salario sociale.
- 4) Gli assegni per grandi invalidi e per menomazione dell'integrità, le indennità e le prestazioni analoghe di parte terza nonché le prestazioni di assicurazioni su infortunio, vita e indennità giornaliera autofinanziate dagli stessi assicurati come pure il reddito sostitutivo percepito durante la partecipazione a una misura di reintegrazione ai sensi dell'art. 8a LAI non vengono computati nella sovrassicurazione.
 - 5) Per l'accertamento del reddito complessivo, le prestazioni di capitale erogate da terzi vengono convertite in rendite conformemente alle basi tecniche della Cassa pensione. A tal proposito, il conto complementare capitale rendita non viene considerato.
 - 6) In caso di riduzione, tutte le prestazioni della Cassa pensione sono interessate in ugual misura.
 - 7) Le riduzioni vengono riesaminate qualora subentrino sostanziali variazioni a livello di prestazioni oppure in caso di riconoscimento o soppressione di rendite. L'ultima perdita presumibile di guadagno definita all'inizio delle prestazioni viene rivalutata a ogni nuovo conteggio della riduzione in base al totale dell'indice dei salari nominali, ma non può risultare inferiore al valore iniziale.
 - 8) Le prestazioni di vecchiaia vengono ridotte nella misura in cui, insieme
 - alle prestazioni dell'AVS e
 - alle prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni o militare (indennità giornaliera in caso d'infortunio e rendite) o a prestazioni estere paragonabili, superino la retribuzione annua determinante, che corrisponde in proporzione al diritto AI. Tuttavia, la rendita di vecchiaia ridotta corrisponde almeno alla prestazione minima prevista dalla LPP non ridotta. Eventuali rendite per figli di pensionato non vengono tenute in considerazione. Il calcolo avviene un'unica volta e in maniera definitiva al raggiungimento dell'età di riferimento.

Eventuali rendite per figli di pensionato vengono ridotte nella stessa percentuale della rendita di vecchiaia, ma corrispondono almeno alle prestazioni minime previste dalla LPP non ridotte.
 - 9) Le mancate erogazioni o le riduzioni di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni o militare in ragione dell'art. 21 LPGa, degli artt. 20 cpv. 2ter e 2quater, 37 e 39 LAINF e degli artt. 47 cpv. 1, 65 e 66 LAM non vengono compensate dalla Cassa pensione.
 - 10) Nella valutazione della sovrassicurazione le prestazioni della Cassa pensione 1 e della Cassa pensione 2 vengono considerate in maniera complessiva su entrambe le fondazioni, laddove eventuali riduzioni nelle prestazioni delle due casse pensioni vengono generalmente eseguite in modo proporzionale.

Art. 26

Cessione di diritti verso terzi

In caso di obbligo di risarcimento danni di un terzo a causa del decesso di un assicurato o a causa di danni alla sua salute, la Cassa pensione subentra per legge nelle richieste di risarcimento danni (ma non nelle pretese di riparazione morale) dell'assicurato, dei suoi superstiti o beneficiari fino alla concorrenza della prestazione che questo è tenuto a versare. Se la cessione viene rifiutata, la Cassa pensione riduce tecnicamente le prestazioni sovraobbligatorie.

Art. 27

Disposizioni di forma

- 1) Per la riscossione di una prestazione in capitale prevista dal regolamento, di una prestazione in capitale volontaria, di un pagamento in contanti al momento dell'uscita, nonché per un prelievo anticipato per il finanziamento della proprietà abitativa da parte di una persona coniugata o che viva in un'unione domestica registrata, è necessario il consenso scritto del coniuge o del partner registrato.

Per la riscossione di un importo pari ad almeno CHF 20'000, la firma del coniuge o del partner registrato sulla dichiarazione di consenso deve sempre essere autenticata da un notaio.

- 2) Per la riscossione di una prestazione in capitale prevista dal regolamento, di una prestazione in capitale volontaria, di un pagamento in contanti al momento dell'uscita, nonché per un prelievo anticipato per il finanziamento della proprietà d'abitazione da parte di una persona non coniugata o che non viva in un'unione domestica registrata, è necessario un certificato di stato civile aggiornato, qualora la riscossione sia di almeno CHF 20'000.
- 3) La Cassa pensione non deve alcun interesse sulle prestazioni di capitale fino a quando l'assicurato non abbia prodotto la dichiarazione di consenso o il certificato di stato civile aggiornato.

Art. 28

Esigibilità e pagamento delle prestazioni

- 1) Il diritto a una prestazione regolamentare insorge a partire dalla data in cui vengono soddisfatte cumulativamente le condizioni stabilite nel regolamento. La rendita del mese in cui il relativo diritto si estingue viene erogata per l'intero mese. Qualora il diritto insorga al 1° gennaio, si applica il regolamento valido al 31 dicembre dell'anno precedente. Le prestazioni in capitale sono esigibili congiuntamente con l'insorgere del diritto.
- 2) Le prestazioni della Cassa pensione sono erogate nel modo seguente:
 - a) le rendite mensilmente, alla fine di ogni mese;
 - b) i pagamenti di capitale entro 30 giorni dalla scadenza, ma non prima che siano noti con certezza gli aventi diritto;
 - c) le prestazioni per i beneficiari conformemente all'art. 59 segg. al termine del pagamento dello stipendio dopo il decesso, tuttavia non prima che sia stato accertato il diritto alla prestazione.
- 3) Fino al momento del pagamento, conformemente al cpv. 1, le prestazioni non vengono remunerate.
- 4) I pagamenti della Cassa pensione vengono effettuati all'indirizzo comunicato dall'avente diritto alla prestazione in Svizzera, in uno Stato UE o AELS, oppure in uno Stato che applica lo standard IBAN per la gestione dei pagamenti. I costi di transazione che insorgono per pagamenti verso Paesi che non applicano lo standard IBAN, così come gli oneri di cambio, sono a carico dell'avente diritto. I pagamenti della Cassa pensione sono effettuati sempre in franchi svizzeri.
- 5) La Cassa pensione può richiedere un attestato che documenti il diritto; se l'avente diritto non lo presenta, la Cassa pensione può differire interamente o parzialmente il pagamento delle prestazioni.
- 6) Sono fatte salve le disposizioni relative all'aiuto all'incasso di pretese di mantenimento fondate sul diritto di famiglia (art. 40 LPP).

Art. 28bis

Pagamento delle prestazioni in caso di inosservanza degli obblighi di mantenimento

Qualora la Cassa pensione riceva una comunicazione ufficiale attestante che una persona assicurata ha trascurato il proprio obbligo di mantenimento, la Cassa pensione può garantire pagamenti di capitale, pagamenti in contanti, prelievi anticipati PPA e costituzioni in pegno PPA solo nell'ambito dell'art. 40 LPP.

Art. 29

Adeguamento all'evoluzione dei prezzi

Le rendite di vecchiaia, d'invalidità e per superstiti vengono adeguate all'evoluzione dei prezzi compatibilmente alle possibilità finanziarie della Cassa pensione. Il Consiglio di fondazione stabilisce a cadenza annuale se e in che misura vengono adeguate le rendite. La decisione viene spiegata nel rapporto annuale.

Art. 30**Divieto di cessione e di costituzione in pegno delle prestazioni della Cassa pensione**

I diritti nei confronti della Cassa pensione non possono essere né ceduti né costituiti in pegno prima della scadenza. È fatta salva la costituzione in pegno per il finanziamento della proprietà abitativa ai sensi dell'art. 30a segg. LPP.

Art. 31**Rimborso di prestazioni**

Qualora sia dimostrabile che alcune prestazioni della Cassa pensione sono state percepite in modo illegittimo, questa ne richiede il rimborso immediato. Qualora il rimborso risulti impossibile, la prestazione pensionistica viene ridotta a vita per l'importo non rimborsato conformemente alle basi tecniche. Presentando richiesta al Consiglio direttivo della Cassa pensione è possibile rinunciare al rimborso se il beneficiario della prestazione era in buona fede e il rimborso comporterebbe disagi eccessivi.

2.4 Finanziamento

Art. 32**Stipendio computabile**

- 1) Lo stipendio di base computabile corrisponde ai tipi di stipendio versati annualmente ai sensi dell'appendice F, purché questi non superino la soglia annua pari a 10 volte la rendita di vecchiaia AVS annua massima.

I tipi di stipendio non elencati nell'appendice F non vengono computati e, pertanto, non fanno parte dello stipendio di base computabile. È fatta riserva dell'art. 3 cpv. 2.

- 2) Lo stipendio di base eccedente computabile corrisponde alla quota dei tipi di stipendio versati annualmente ai sensi dell'appendice F che supera la soglia annua pari a 10 volte la rendita di vecchiaia AVS annua massima.

I tipi di stipendio non elencati nell'appendice F non vengono computati e, pertanto, non fanno parte dello stipendio di base eccedente computabile.

- 3) Lo stipendio variabile computabile corrisponde all'Award versato soggetto all'AVS, conformemente all'appendice F. Award liquidati successivamente di assicurati già usciti vengono esclusi dallo stipendio variabile computabile e non sono assicurati.
- 4) Lo stipendio di base computabile, lo stipendio di base eccedente computabile e lo stipendio variabile computabile non possono superare insieme annualmente la soglia assoluta pari a 28 volte la rendita di vecchiaia AVS annua massima.
- 5) Fatte salve disposizioni contrarie, per i valori massimi vige il seguente ordine:
 - a) lo stipendio di base computabile precede lo stipendio di base eccedente computabile;
 - b) lo stipendio di base computabile e lo stipendio di base eccedente computabile precedono entrambi lo stipendio variabile computabile.
- 6) In caso di occupazione a tempo parziale, il calcolo dello stipendio di base computabile, dello stipendio di base eccedente computabile e dello stipendio variabile computabile ai sensi dei cpv. 1-4 si effettua sulla base dello stipendio per l'occupazione a tempo parziale riducendo le soglie in proporzione corrispondente.

Art. 33**Stipendio assicurato**

- 1) Lo stipendio di base assicurato corrisponde allo stipendio di base computabile dedotta una trattenuta di coordinamento. La trattenuta di coordinamento ammonta a un terzo dello stipendio di base computabile, ma non può eccedere la rendita di vecchiaia AVS annua massima (trattenuta di coordinamento minore). In caso di occupazione a tempo parziale la trattenuta di coordinamento minore viene moltiplicata per il grado di occupazione attuale. Lo stipendio di base assicurato minimo corrisponde allo stipendio annuo LPP coordinato minimo ai sensi dell'art. 8 cpv. 2 LPP.

- 2) Lo stipendio di base eccedente assicurato corrisponde allo stipendio di base eccedente computabile.
- 3) Lo stipendio variabile assicurato corrisponde allo stipendio variabile computabile.
- 4) Lo stipendio assicurato Rischio è pari alla media degli ultimi tre stipendi variabili assicurati.
- 5) Lo stipendio di base assicurato, lo stipendio di base eccedente assicurato e lo stipendio variabile assicurato nella Cassa pensione 1 non possono superare insieme annualmente la soglia assoluta pari a 5,3 volte la rendita di vecchiaia AVS annua massima al netto della trattenuta di coordinamento minore. In caso di occupazione a tempo parziale la trattenuta di coordinamento minore viene moltiplicata per il grado di occupazione attuale.
- 6) Non appena almeno uno degli stipendi computabili ai sensi dell'art. 32 o la trattenuta di coordinamento subisce una modifica in seguito all'aumento della rendita di vecchiaia AVS annua massima, viene effettuato un nuovo calcolo dello stipendio assicurato alla data dell'entrata in vigore della modifica.
- 7) In caso di cambiamenti retroattivi dello stipendio computabile, anche i contributi dell'assicurato e del datore di lavoro devono essere versati retroattivamente fino al momento della modifica dello stipendio.

Art. 34

Stipendio assicurato in caso di rapporti di lavoro particolari

- 1) Per gli assicurati con paga oraria la trattenuta di coordinamento minore è stabilita a cadenza mensile. Questa trattenuta ammonta a un terzo dello stipendio di base computabile mensile, ma non può essere superiore alla rendita di vecchiaia AVS massima mensile. Lo stipendio mensile assicurato minimo corrisponde a un dodicesimo dell'importo di cui all'art. 8 cpv. 2 LPP.
- 2) Gli assicurati che percepiscono esclusivamente una paga oraria sono assicurati solo nel risparmio per rendita. Per il calcolo delle prestazioni di questi assicurati è determinante la media dello stipendio assicurato degli ultimi dodici mesi. Se gli stipendi sono stati assicurati per un periodo inferiore a dodici mesi, risulta determinante la media mensile.
- 3) Per gli assicurati con rapporti di lavoro remunerati in maniera mista (impiego a tempo indeterminato e lavoro remunerato con paga oraria), è determinante per il calcolo delle prestazioni relative alla quota remunerata con paga oraria la media degli stipendi assicurati nell'ambito della paga oraria degli ultimi dodici mesi. Se la paga oraria è stata assicurata per un periodo inferiore a dodici mesi, risulta determinante la media mensile.

Art. 35

Prosecuzione della protezione previdenziale 58+

- 1) L'assicurato che ha compiuto 58 anni, e il cui stipendio di base computabile e stipendio di base eccedente diminuiscono in seguito a una riduzione del grado di occupazione, può richiedere, al momento della riduzione, che la sua protezione previdenziale continui a basarsi, in tutto o in parte, sullo stipendio di base computabile e sullo stipendio di base eccedente precedenti alla riduzione dello stipendio. La riduzione dello stipendio può avvenire in più fasi, tuttavia non può superare complessivamente il 50%.
- 2) Fino a una riduzione dello stipendio del 30%, l'assicurato si fa carico dei contributi di risparmio del dipendente sulla quota di stipendio corrispondente alla differenza tra lo stipendio di base assicurato e lo stipendio di base eccedente prima e dopo la riduzione dello stipendio; il datore di lavoro si fa carico dei contributi di risparmio sulla propria quota di stipendio precedente nonché dei contributi di rischio.
- 3) In caso di riduzione dello stipendio superiore al 30%, lo stipendio di base computabile e lo stipendio di base eccedente saranno decurtati della percentuale eccedente il 30%, prima della riduzione dello stipendio. Nel complesso, la protezione previdenziale può essere mantenuta soltanto nel caso di riduzioni dello stipendio fino al 30% al massimo; qualora le riduzioni siano comprese tra il 30% e il 50% potrà continuare a essere assicurata unicamente la riduzione dello

stipendio del 30%. Il cpv. 2 si applica per analogia alla ripartizione dei contributi tra l'assicurato e il datore di lavoro.

- 4) La prosecuzione della protezione previdenziale è consentita al massimo fino al raggiungimento dell'età di riferimento oppure fino al pensionamento parziale.
- 5) La prosecuzione della protezione previdenziale termina inoltre nel momento in cui lo stipendio assicurato, solitamente percepito per un lavoro uguale o dello stesso tipo, calcolato sul tempo pieno, viene più che dimezzato a partire dalla fruizione della prosecuzione della protezione previdenziale. Termina anche non appena l'assicurato, oltre ai suoi stipendi di base computabile ed eccedente ridotti, percepisce un reddito da lavoro supplementare. L'assicurato è tenuto a comunicarlo immediatamente alla Cassa pensione.
- 6) Se un assicurato continua ad essere assicurato sulla base di un precedente regolamento delle prestazioni, in caso di nuova modifica del tasso di occupazione l'intera continuazione dell'assicurazione viene rivalutata ai sensi del presente regolamento.

Art. 35bis

Prosecuzione della protezione previdenziale

- 1) In caso di riduzione dello stipendio annuo a causa di una riduzione del grado di occupazione di un massimo del 70%, ma non al di sotto di un grado di occupazione del 30%, lo stipendio soggetto a contribuzione fino a quel momento può essere mantenuto per un massimo di un anno.

Art. 36

Contributi di risparmio e di rischio

- 1) Le prestazioni vengono finanziate attraverso i contributi riscossi sullo stipendio di base assicurato, sullo stipendio di base eccedente assicurato e sullo stipendio variabile assicurato. Il datore di lavoro versa i contributi di rischio collettivi e i contributi di risparmio individuali del datore di lavoro, mentre l'assicurato versa i contributi di risparmio individuali del dipendente.

Per gli assicurati con età LPP pari a 18 e 19 anni, il contributo di rischio non scontato del datore di lavoro ammonta all'1,5% dello stipendio di base assicurato/dello stipendio variabile assicurato; per gli assicurati di età LPP compresa tra i 20 e i 65 anni, ammonta invece al 4,0% dello stipendio di base assicurato/dello stipendio variabile assicurato.

Il contributo di rischio contiene, oltre ai contributi di rischio in senso stretto, anche un contributo per le spese del fondo di garanzia.

- 1 bis) Tenendo conto dell'andamento dei rischi, il Consiglio di fondazione può ridurre per una durata massima di dodici mesi il contributo di rischio collettivo di 2,5 punti percentuali al massimo. I contributi di rischio effettivi e scontati sono riportati nell'Allegato D.
- 2) L'obbligo di contribuzione inizia con l'entrata nella Cassa pensione e termina
 - a) l'ultimo giorno per il quale il datore di lavoro versa per l'ultima volta lo stipendio o i pagamenti supplementari dello stipendio;
 - b) alla fine del mese in cui si verifica un caso di prestazione (pensionamento, decesso, invalidità);
 - c) tuttavia, entro e non oltre la fine del mese in cui l'assicurato compie 70 anni.
- 3) I contributi di rischio e di risparmio sullo stipendio di base assicurato e sullo stipendio di base eccedente assicurato vengono riscossi mensilmente, mentre quelli sullo stipendio variabile assicurato vengono riscossi annualmente.
- 4) Il contributo di risparmio del dipendente viene trattenuto dal datore di lavoro a favore della Cassa pensione direttamente dallo stipendio.
- 5) L'assicurato può rideterminare ogni mese l'importo dei contributi di risparmio del dipendente che vengono riscossi sullo stipendio di base assicurato, sullo stipendio di base eccedente assicurato e sullo stipendio variabile assicurato (scelta della variante contributiva Base, Standard o Top).

- 6) Per gli assicurati che non hanno mai effettuato una scelta e in occasione dell'entrata si applica la variante contributiva Standard. Per gli assicurati che non si avvalgono del diritto di opzione si applica di volta in volta l'ultima variante contributiva scelta.
- 7) Per gli assicurati in congedo non retribuito, l'affiliazione viene mantenuta fino a quando i contributi previsti dal regolamento vengono versati tramite il sistema di conteggio degli stipendi del datore di lavoro.

Art. 37

Capitale rendita

- 1) Per gli assicurati e i beneficiari di una rendita d'invalidità viene costituito un capitale rendita. Questo comprende:
 - a) i contributi di risparmio del datore di lavoro e del dipendente;
 - b) le prestazioni d'uscita accreditate;
 - c) i riscatti versati dell'assicurato o del datore di lavoro;
 - d) i rimborsi di prelievi anticipati nell'ambito della promozione della proprietà abitativa;
 - e) i trasferimenti di prestazioni d'uscita in seguito a divorzio;
 - f) gli interessi;
 dedotti:
 - g) i prelievi anticipati nell'ambito della promozione della proprietà abitativa;
 - h) il pagamento di prestazioni d'uscita in virtù di una sentenza di divorzio.

Art. 38

Conto complementare capitale rendita (conto «pensionamento anticipato»)

- 1) Con il pensionamento prima del raggiungimento dell'età di riferimento si presentano possibilità di finanziamento aggiuntive, che possono essere coperte, in particolare, tramite riscatti nel conto complementare capitale rendita. Per analogia, si applica il precedente art. 37.
- 2) Nel conto complementare capitale rendita vi è la possibilità di riscattare completamente una riduzione della rendita in caso di pensionamento anticipato e inoltre di finanziare una rendita di transizione AVS. Per gli assicurati che non hanno ancora compiuto il 58° anno di età, i costi derivano
 - a) dalla differenza tra la rendita di vecchiaia in caso di pensionamento all'età di 58 anni e la rendita di vecchiaia in caso di pensionamento all'età di riferimento di 65 anni e
 - b) dalla rendita di transizione AVS massima tra l'età di 58 anni e l'età di riferimento AVS.
- 3) Per gli assicurati che hanno già compiuto il 58° anno d'età, l'importo massimo viene determinato in base a un pensionamento immediato.
- 4) Dopo il compimento dei 58 anni, in vista del pensionamento, l'assicurato può richiedere una sola volta alla Cassa pensione 1 il trasferimento parziale o totale del conto complementare capitale rendita nel conto complementare capitale vecchiaia della Cassa pensione 2.

Art. 39

Prestazioni d'uscita accreditate

- 1) Per prestazioni d'uscita accreditate si intendono
 - a) le prestazioni d'uscita dei precedenti istituti di previdenza, istituzioni di libero passaggio e della Fondazione istituto collettore;
 - b) gli averi trasferiti da altre forme previdenziali riconosciute (pilastro 3a);
 - c) gli accrediti di istituti di previdenza e le prestazioni d'uscita in seguito a divorzio.
- 2) Se la somma dello stipendio di base computabile, dello stipendio di base eccedente computabile e dello stipendio variabile computabile ammonta al massimo a 5,3 volte la rendita di vecchiaia AVS massima, le prestazioni d'uscita accreditate vengono contabilizzate nel capitale rendita, anche se in questo modo viene superata la possibilità di riscatto massima nel capitale rendita al momento dell'entrata di pagamento.
- 3) Se la somma dello stipendio di base computabile, dello stipendio di base eccedente computabile e dello stipendio variabile computabile eccede un importo pari a 5,3 volte la rendita di vecchiaia AVS massima, le prestazioni d'uscita accreditate vengono contabilizzate

- a) nel capitale rendita, laddove la possibilità di riscatto massima nel capitale rendita corrisponde al capitale rendita individuale massimo dedotto il capitale rendita disponibile al momento della ricezione del pagamento;
- b) nel capitale vecchiaia della Cassa pensione 2 di Credit Suisse Group (Svizzera) nella misura in cui eccedono la possibilità di riscatto massima nel capitale rendita al momento della ricezione del pagamento.

Art. 40

Riscatto

- 1) Non appena l'assicurato ha trasferito alla Cassa pensione tutte le prestazioni d'uscita degli istituti di previdenza dei precedenti datori di lavoro e tutti gli averi sotto forma di conti o polizze di libero passaggio, possono essere effettuati riscatti nella Cassa pensione fino al verificarsi di un caso di prestazione.

Dal punto di vista previdenziale delle Casse pensioni 1 e 2, ai fini dell'accertamento delle possibilità di riscatto massime, il capitale rendita e il conto complementare capitale rendita (Cassa pensione 1), nonché il capitale vecchiaia e il conto complementare capitale vecchiaia (Cassa pensione 2) vengono considerati complessivamente da entrambe le fondazioni. Queste ultime non si assumono alcuna responsabilità in merito alla deducibilità fiscale dei riscatti.

- 2) Se nell'ambito della promozione della proprietà abitativa l'assicurato ha effettuato prelievi anticipati, egli può effettuare dei riscatti solo dopo il rimborso completo dell'importo anticipato; a tal proposito per il rimborso vale quanto riportato nell'art. 78.
- 3) Una prestazione d'uscita erogata o trasferita nell'ambito di un divorzio può essere reintegrata interamente o parzialmente, laddove i contributi nuovamente apportati secondo l'art. 22c cpv. 1 LFLP vengono attribuiti all'avere di vecchiaia secondo l'art. 15 LPP e all'avere di previdenza residuo nello stesso rapporto presente al momento dell'addebito. In linea di principio, l'importo del rimborso viene accreditato sul capitale rendita. Se inizialmente il prelievo è stato effettuato interamente o parzialmente dal conto complementare (pensionamento anticipato), l'importo del rimborso sarà accreditato allo stesso modo.
- 4) Se l'assicurato ha effettuato un prelievo anticipato nell'ambito della promozione della proprietà abitativa e ha dovuto versare un pagamento compensativo in seguito a un divorzio deve decidere se e in quale entità vuole effettuare un riacquisto dopo il divorzio oppure il rimborso di un prelievo anticipato per la promozione della proprietà abitativa.

Ulteriori riscatti possono essere effettuati solo dopo aver completato interamente il riacquisto dopo il divorzio e il rimborso dei prelievi anticipati per la promozione della proprietà abitativa.

- 5) Per gli accrediti che il datore di lavoro apporta nella Cassa pensione a favore di un assicurato valgono le stesse condizioni che si applicano ai riscatti facoltativi.
- 6) In caso di invalidità, a partire dall'inizio del diritto a una rendita d'invalidità non possono più essere effettuati riscatti.
- 7) I riscatti dell'assicurato vengono contabilizzati con la data di valuta dell'entrata. Non sono consentite valute retroattive.
- 8) La scadenza finale per i riscatti è sempre l'ultimo giorno lavorativo bancario dell'anno civile in questione.
- 9) La responsabilità per gli accertamenti sulla detraibilità fiscale dei riscatti spetta all'assicurato.

Se l'assicurato o il datore di lavoro effettuano riscatti, le prestazioni che vengono erogate nei successivi tre anni sotto forma di prestazione in capitale possono comportare conseguenze fiscali che vanno a carico dell'assicurato stesso.

Ai sensi del diritto di previdenza, le prestazioni risultanti da eventuali riscatti non possono essere versate sotto forma di capitale dalla previdenza prima della scadenza di un termine di tre anni.

- 10) Per gli assicurati che immigrano o sono immigrati dall'estero e che prima del trasferimento non sono mai stati affiliati a un istituto di previdenza in Svizzera, la somma di riscatto annua nei primi cinque anni dall'entrata in un istituto di previdenza svizzero non può eccedere il 20% della somma dello stipendio assicurato, dello stipendio di base eccedente assicurato e dello stipendio assicurato Rischio.
- 11) Per gli assicurati che percepiscono già o hanno già percepito prestazioni del secondo pilastro, alla data di affiliazione viene dedotto dal potenziale di riscatto l'avere di vecchiaia del quale l'assicurato disponeva al momento del verificarsi del corrispondente caso di prestazione.
- 12) Di norma, il riscatto viene effettuato tramite il portale degli assicurati MyPension. La possibilità di riscatto massima viene aggiornata quotidianamente su MyPension.
- 13) La possibilità di riscatto massima vale anche al verificarsi di un caso di prestazione.

Art. 41

Riscatto nel capitale rendita

- 1) In base alla variante contributiva scelta, il capitale rendita individuale massimo corrisponde alla somma delle seguenti tre posizioni:
 - a) stipendio di base assicurato moltiplicato per la tariffa «Riscatto 1»;
 - b) stipendio di base eccedente assicurato moltiplicato per la tariffa «Riscatto 2» e
 - c) stipendio assicurato Rischio moltiplicato per la tariffa «Riscatto 2».
- 2) La possibilità di riscatto massima nel capitale rendita corrisponde al capitale rendita individuale massimo, decurtato del capitale rendita disponibile al momento del riscatto.

Art. 42

Riscatto nel conto complementare capitale rendita

- 1) I riscatti nel conto complementare capitale rendita sono consentiti solo se la possibilità di riscatto massima nel capitale rendita è esaurita.
- 2) In base alla variante contributiva scelta, l'avere individuale massimo nel conto complementare capitale rendita corrisponde alla somma delle seguenti quattro posizioni:
 - a) spese per la rendita di transizione AVS massima come da tariffa «Rendita di transizione AVS»;
 - b) stipendio di base assicurato moltiplicato per la tariffa «Riscatto pensionamento anticipato 1»;
 - c) stipendio di base eccedente assicurato moltiplicato per la tariffa «Riscatto pensionamento anticipato 2»;
 - d) stipendio assicurato Rischio moltiplicato per la tariffa «Riscatto pensionamento anticipato 2».
- 3) La possibilità di riscatto individuale massima nel conto complementare capitale rendita corrisponde all'avere individuale massimo complessivo nel conto complementare capitale rendita ridotto dell'avere disponibile nel conto complementare capitale rendita al momento del riscatto.
- 4) In caso di rinuncia al pensionamento anticipato, l'obiettivo della prestazione stabilito al momento del pensionamento può essere superato in misura massima del 5%. Il capitale eccedente nel conto complementare capitale rendita si estingue a favore della Cassa pensione.

Art. 43

Remunerazione

- 1) Alla fine dell'anno civile, al capitale rendita vengono accreditati
 - a) gli interessi maturati sul capitale rendita come alla fine dell'anno precedente nonché
 - b) i contributi di risparmio senza interessi per l'anno civile terminato.

Afflussi e deflussi vengono remunerati pro rata temporis. Questi interessi e i contributi di risparmio senza interessi vengono aggiunti al capitale rendita alla fine dell'anno civile o alla data d'uscita.

- 2) Alla fine dell'anno civile, agli averi nel conto complementare capitale rendita vengono accreditati i relativi interessi maturati alla fine dell'anno precedente.

Afflussi e deflussi vengono remunerati pro rata temporis. Questi interessi vengono aggiunti nel conto complementare capitale rendita alla fine dell'anno civile o alla data d'uscita.

- 3) Alla fine di ogni anno civile il Consiglio di fondazione stabilisce, per la remunerazione del capitale rendita e per gli averi nel conto complementare capitale rendita, i seguenti tassi d'interesse:
- a) il tasso d'interesse relativo all'esercizio in corso per gli assicurati che al 31 dicembre dell'anno in corso risultano affiliati alla Cassa pensione;
 - b) il tasso d'interesse per gli assicurati che usciranno dalla Cassa pensione o andranno in pensione nell'anno civile successivo (tasso di mutazione).

2.5 Prestazioni assicurative

Art. 44

Panoramica delle prestazioni assicurative

Prestazioni di vecchiaia

- Rendita di vecchiaia
- Rendita per figli di pensionato
- Rendita di transizione AVS
- Capitale di vecchiaia

Prestazioni in caso d'invalidità

- Rendita d'invalidità temporanea
- Rendita per figli d'invalido
- Rendita di transizione in caso d'invalidità
- Capitale d'invalidità
- Esonero dal pagamento dei contributi

Prestazioni in caso di decesso

- Rendita per coniugi
- Rendita per concubini
- Rendita per il coniuge divorziato
- Rendita per orfani
- Capitale in caso di decesso

Prestazioni speciali

- Rendita di sostegno

Prestazioni in caso di divorzio

Prestazioni in caso di uscita

Promozione della proprietà abitativa

2.5.1 Prestazioni di vecchiaia

Art. 45

Condizioni generali per le prestazioni di vecchiaia

- 1) L'età di riferimento è raggiunta alla fine del mese in cui l'assicurato compie 65 anni.
- 2) Gli assicurati il cui rapporto di lavoro termina tra il compimento dei 58 anni e il compimento dei 65 anni hanno diritto alle prestazioni di vecchiaia. Tuttavia, il diritto alle prestazioni di vecchiaia non insorge se alla fine del rapporto di lavoro fa seguito un nuovo rapporto di lavoro tra il datore di lavoro e l'assicurato, senza che tra i due rapporti di lavoro l'interruzione temporale sia stata rilevante.
- 3) Se, d'intesa con il datore di lavoro, il rapporto di lavoro resta in essere oltre l'età di riferimento, è possibile differire il pensionamento al massimo fino al compimento del 70° anno di età:
 - a. differimento del pensionamento con contributi: fino al momento effettivo del pensionamento vengono riscossi i contributi previsti dal regolamento, come da allegato D.
 - b. differimento del pensionamento senza contributi: durante il periodo di differimento non viene più riscosso alcun contributo.

Durante il periodo di differimento, il capitale di rendita continua a essere remunerato, indipendentemente dalla variante scelta.

Entro un mese dal compimento dell'età di riferimento, il beneficiario deve comunicare alla Cassa pensione quale delle varianti illustrate precedentemente intende applicare. In caso contrario, si verifica un pensionamento.

- 4) In caso di ristrutturazioni aziendali il Consiglio di fondazione può, su richiesta, prevedere una riscossione anticipata delle prestazioni di vecchiaia, purché l'assicurato abbia già compiuto il 55° anno di età.
- 5) Per gli assicurati idonei al lavoro, il diritto alle prestazioni di vecchiaia insorge il primo giorno del mese successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. Per assicurati non idonei al lavoro, il diritto alle prestazioni di vecchiaia insorge il primo giorno del mese successivo a quello in cui si sono esauriti il diritto alla continuazione del pagamento dello stipendio e il diritto alle prestazioni dall'assicurazione contro la perdita di guadagno e non sussiste alcun diritto a una rendita d'invalidità.
- 6) Per beneficiari di una rendita d'invalidità, il diritto alle prestazioni di vecchiaia insorge con il raggiungimento dell'età di riferimento.
- 7) Il diritto alla rendita di vecchiaia si estingue alla fine del mese di decesso dell'avente diritto.
- 8) In caso di incapacità di guadagno dell'assicurato durante il differimento, il pensionamento avviene il primo giorno del mese successivo all'inizio dell'incapacità di guadagno.
- 9) Se l'assicurato decede durante il periodo del differimento, per stabilire le prestazioni in caso di decesso a partire dal primo giorno del mese successivo al decesso, l'assicurato viene considerato come beneficiario di una rendita.

Art. 46

Rendita di vecchiaia massima («filtro di corresponsione») e prestazioni in capitale obbligatorie

- 1) Il «capitale rendita determinante» per il calcolo della rendita di vecchiaia si basa sul capitale rendita disponibile al momento del pensionamento e sull'avere nel conto complementare capitale rendita.
- 2)
 - a) Al momento del pensionamento il capitale rendita determinante non deve superare la somma degli importi sotto indicati:
 - lo stipendio di base assicurato moltiplicato per la tariffa «Riscatto 1, Top» nell'età corrispondente;
 - lo stipendio di base eccedente assicurato moltiplicato per la tariffa «Riscatto 2, Top» nell'età corrispondente;
 - lo stipendio assicurato Rischio moltiplicato per la tariffa «Riscatto 2, Top» nell'età corrispondente;
 - con la somma di stipendio di base assicurato, stipendio di base eccedente e stipendio assicurato Rischio limitata a 4,3 volte la rendita di vecchiaia AVS massima, moltiplicata per il fattore di rivalutazione conformemente alla tariffa «Fattore di rivalutazione rendita di vecchiaia» nell'anno del pensionamento.
 - b) Al momento del pensionamento il conto complementare capitale rendita determinante non deve superare la somma degli importi sotto indicati:
 - lo stipendio di base assicurato moltiplicato per la tariffa «Riscatto pensionamento anticipato 1, Top» nell'età corrispondente;
 - lo stipendio di base eccedente assicurato moltiplicato per la tariffa «Riscatto pensionamento anticipato 2, Top» nell'età corrispondente;
 - lo stipendio assicurato Rischio moltiplicato per la tariffa «Riscatto pensionamento anticipato 2, Top» nell'età corrispondente, per cui la somma dello stipendio di base assicurato, dello stipendio di base eccedente e dello stipendio assicurato Rischio è limitata a 4,3 volte la rendita di vecchiaia AVS massima, moltiplicata per il fattore di rivalutazione conformemente alla tariffa «Fattore di rivalutazione rendita di vecchiaia» nell'anno del pensionamento.
- 3) La quota del capitale rendita e del conto supplementare capitale rendita non utilizzata per la rendita di vecchiaia a vita ai sensi dell'art. 45 cpv. 2 viene corrisposta obbligatoriamente come

prestazione in capitale, oppure può essere utilizzata per il riscatto di una rendita di transizione AVS.

- 4) L'ammontare annuo della rendita di vecchiaia si ottiene moltiplicando il «capitale rendita determinante» per la tariffa «Aliquote di conversione per le rendite di vecchiaia» nell'età corrispondente. In caso di prestazione in capitale facoltativa ai sensi dell'art. 48 del regolamento delle prestazioni, il capitale rendita determinante si riduce di conseguenza. È fatto salvo l'art. 46^{bis} del regolamento delle prestazioni.
- 5) In caso di pensionamento parziale o residuo i limiti di cui ai punti precedenti si applicano proporzionalmente alla rendita di vecchiaia, calcolata sulla base di un grado di occupazione del 100%.
- 6) Se prima del riscatto di una rendita di transizione AVS la rendita di vecchiaia annua è inferiore al 10% della rendita di vecchiaia AVS minima, questa viene erogata come prestazione in capitale prevista dal regolamento.
- 7) Per le persone attive a tempo parziale lo stipendio di base assicurato, lo stipendio di base eccedente assicurato e lo stipendio assicurato Rischio viene stimato, esclusivamente per il filtro di corresponsione, su un grado di occupazione del 100%.

Art. 46bis

Rendita futura selezionabile

- 1) Al subentrare del caso di previdenza pensionamento ai sensi dell'art. 45 o pensionamento parziale ai sensi dell'art. 50, l'assicurato ha la possibilità una tantum di ridurre le prestazioni degli eredi coassicurate, rendita per concubini e/o coniugi, di cui all'art. 59 segg., dal 65 $\frac{2}{3}$ % al 33 $\frac{1}{3}$ % della rendita di vecchiaia oppure di aumentarle fino al 100% della stessa. La riduzione della rendita futura comporta un aumento perpetuo della rendita di vecchiaia, mentre in caso di incremento della prima si ha una riduzione a vita della rendita di vecchiaia. Il valore dell'aliquota di conversione applicabile si ricava dalle relative tabelle nell'allegato E, tariffa «Aliquote di conversione per rendite di vecchiaia con $\frac{1}{3}$ della rendita futura» e tariffa «Aliquote di conversione per rendite di vecchiaia con il 100% della rendita futura».
- 2) L'assicurato deve comunicare per iscritto alla Cassa pensione la riduzione conformemente al cpv. 1 precedente, al massimo un mese prima del termine del rapporto di lavoro. Entro tale termine la comunicazione non può più essere revocata.
- 3) Per le persone coniugate o in un'unione domestica registrata, per la riduzione è richiesto, conformemente ai cpv. 1 e 2 precedenti, il preventivo consenso scritto del coniuge o del partner registrato. La firma del coniuge o del partner registrato deve essere autenticata da un notaio.
- 4) Per gli assicurati non coniugati o che non vivono in un'unione domestica registrata, per la riduzione è necessario, conformemente ai cpv. 1 e 2 precedenti, un certificato di stato civile aggiornato.

Art. 47

Opzione per il capitale al pensionamento

- 1) Al momento del pensionamento l'assicurato può richiedere il pagamento di una prestazione in capitale dal capitale rendita e dall'avere nel conto complementare capitale rendita. La prestazione di vecchiaia può essere percepita interamente come prestazione in capitale o come combinazione di rendita di vecchiaia e prestazione in capitale.
L'assicurato è tenuto a presentare alla Cassa pensione la richiesta scritta per l'esercizio dell'opzione per il capitale entro e non oltre un mese prima del pensionamento.
- 2) L'esercizio dell'opzione per il capitale comporta una riduzione della rendita di vecchiaia e quindi anche una riduzione delle prestazioni future per i superstiti.

Art. 48

Rendita di transizione AVS

- 1) Per il periodo dal pensionamento fino al raggiungimento dell'età di riferimento AVS, il futuro beneficiario di una rendita di vecchiaia può riscattare una rendita di transizione AVS. L'importo di

tale rendita può essere scelto liberamente, ma non può superare l'importo della rendita di vecchiaia AVS massima. L'ammontare della rendita di transizione AVS rimane invariato per l'intera durata.

- 2) La riscossione di una rendita di transizione AVS in caso di pensionamento pieno esclude la contemporanea riscossione di una rendita di transizione piena in caso d'invalidità e viceversa.
- 3) La rendita di transizione AVS viene erogata a partire dalla stessa data della rendita di vecchiaia.
- 4) Se viene riscossa una rendita di transizione AVS, il «capitale rendita determinante» si riduce in funzione della sua durata per il seguente importo: ammontare della rendita di transizione AVS moltiplicato per la tariffa «Riscossione di una rendita di transizione AVS». Questa riduzione può essere riscattata fino al momento del pensionamento.
- 5) Se il beneficiario di una rendita di transizione AVS decede durante il periodo di riscossione, agli aventi diritto viene versato, ai sensi dell'art. 64, il valore in contanti della rendita di transizione AVS non ancora riscossa sotto forma di liquidazione in capitale prevista dal regolamento. Il calcolo viene eseguito in base alla tariffa «Riscossione di una rendita di transizione AVS».

Art. 49

Rendita per figli di pensionato

- 1) Il beneficiario di una rendita di vecchiaia ha diritto a una rendita per figli di pensionato per ogni figlio che potrebbe avere diritto a una rendita per orfani prevista dal regolamento. La rendita per figli di pensionato non viene riconosciuta ai figli affiliati che sono stati accolti nella stessa economia domestica solo dopo l'insorgere del diritto a una rendita di vecchiaia. Fanno eccezione i figli del coniuge o del concubino avente diritto alla rendita.
- 2) La rendita per figli di pensionato viene erogata a partire dalla stessa data della rendita di vecchiaia.
- 3) Il diritto alla rendita per i figli di pensionato si estingue se viene meno la rendita di vecchiaia su cui si basa e, comunque, non più tardi della data in cui si estinguerebbe il diritto alla rendita per orfani prevista dal regolamento.
- 4) La rendita per i figli di pensionato corrisponde a una percentuale della rendita di vecchiaia erogata, e precisamente
 - a) 15% per un figlio,
 - b) 30% per due figli,
 - c) 45% per tre o più figli.

In caso di compensazione previdenziale a seguito di divorzio, al calcolo si applicano l'art. 17 cpv. 2 e l'art. 21 cpv. 3 e 4 LPP.

Art. 50

Pensionamento parziale

- 1) Un assicurato che abbia raggiunto l'età di pensionamento minima può percepire una pensione parziale a condizione che il grado di occupazione venga ridotto almeno del 20% rispetto a un impiego a tempo pieno al primo pagamento parziale.
- 2) Il pensionamento parziale è escluso per gli assicurati che percepiscono una retribuzione oraria.
- 3) Sono consentite al massimo tre fasi di pensionamento parziale, laddove la terza fase deve obbligatoriamente corrispondere al pensionamento residuo.
- 4) Con il pensionamento parziale diventano esigibili i capitali rendita e vecchiaia in funzione del grado di pensionamento tecnico. Il grado di pensionamento tecnico corrisponde al rapporto tra la riduzione del grado di occupazione e il grado di occupazione precedente la riduzione.

Nell'ambito della liquidazione della prestazione si considera insorto il caso di prestazione vecchiaia. Per la quota restante, l'assicurato continua a essere considerato un assicurato attivo.

- 5) Per il pensionamento parziale vengono considerati in proporzione i seguenti parametri:
 - a) ai sensi dell'art. 33, lo stipendio di base assicurato, lo stipendio di base eccedente assicurato e lo stipendio variabile assicurato;
 - b) ai sensi degli art. 40 segg., la possibilità di riscatto massima;
 - c) ai sensi dell'art. 46, la rendita di vecchiaia massima;
 - d) ai sensi dell'art. 47, i valori limite in caso di opzione per il capitale;
 - e) ai sensi dell'art. 48, l'importo massimo della rendita di transizione AVS.
- 6) Su richiesta del beneficiario, può essere percepita l'intera prestazione di vecchiaia, a condizione che lo stipendio assicurato residuo sia inferiore alla soglia d'ingresso definita dal regolamento.
- 7) La valutazione degli aspetti di diritto fiscale di un pensionamento parziale rientra nella sfera di responsabilità dell'assicurato.

2.5.2 Prestazioni in caso d'invalidità

Art. 51

Condizioni generali per le prestazioni di invalidità

- 1) Per incapacità lavorativa si intende l'impossibilità totale o parziale a svolgere il lavoro associato all'attuale professione o sfera di competenza, a causa di una limitazione della salute fisica, mentale o psichica. In caso di durata prolungata è interessata anche l'attività associata a un'altra professione o sfera di competenza.
- 2) Per incapacità di guadagno si intende la perdita totale o parziale delle possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato ammissibile causata da una limitazione della salute fisica, mentale o psichica e rimanente dopo un adeguato trattamento e reinserimento. Per valutare se si è in presenza di un'incapacità di guadagno vengono considerate soltanto le conseguenze della limitazione della salute. Inoltre, si è in presenza di un'incapacità di guadagno solo se tale condizione non può oggettivamente essere superata.
- 3) Per invalidità si intende l'incapacità di guadagno totale o parziale prevedibilmente permanente o di lunga durata.
- 4) L'incapacità lavorativa, l'incapacità di guadagno e l'invalidità si riferiscono alla sfera lavorativa.
- 5) La Cassa pensione decide sulla sussistenza, l'entità e l'inizio dell'invalidità. Di norma, la decisione si basa su una disposizione dell'Al. La Cassa pensione è autorizzata a inoltrare al medico di fiducia e alla Cassa pensione 2 i documenti medici e altri documenti rilevanti per il caso.
- 6) Se l'assicurato o il beneficiario di una pensione d'invalidità rifiuta di sottoporsi alla valutazione del medico di fiducia predisposta dalla Cassa pensione o di essere annunciato all'Al, la Cassa pensione può rifiutare o sospendere l'erogazione delle prestazioni.
- 7) Il beneficiario di una rendita d'invalidità è tenuto a comunicare immediatamente alla Cassa pensione le variazioni del grado di invalidità e dell'eventuale reddito da lavoro percepito.
- 8) Il grado di invalidità viene controllato periodicamente. La Cassa pensione è autorizzata a trasmettere documenti medici e altri documenti rilevanti al medico di fiducia della Cassa pensione anche in caso di verifiche. In caso di variazione del grado di invalidità o dell'entità dell'incapacità di guadagno, la Cassa pensione può ricalcolare l'importo della rendita d'invalidità o annullarla del tutto.

Art. 52

Rendita d'invalidità temporanea

- 1) Hanno diritto a una rendita d'invalidità gli assicurati che per motivi di salute sono considerati invalidi almeno per il 40% e che al momento in cui è subentrata l'incapacità lavorativa le cui cause hanno condotto all'invalidità erano assicurati presso la Cassa pensione.
- 2) In caso di un grado d'invalidità ai sensi dell'AI federale (grado AI) pari al 70% e oltre, l'assicurato ha diritto al 100% della rendita d'invalidità. In caso di un grado AI dal 40% al 69%, il diritto alla rendita corrisponde a questo grado AI.

Con un grado AI inferiore al 40% non sussiste alcun diritto a una rendita d'invalidità.

- 3) L'entità della rendita d'invalidità intera risulta dalla somma
 - a) del 70% dello stipendio di base assicurato;
 - b) del 45% dello stipendio di base eccedente assicurato e
 - c) del 45% dello stipendio assicurato Rischio.

Il calcolo si basa sugli ultimi stipendi assicurati prima del subentro dell'incapacità lavorativa.

- 4) Il diritto alla rendita d'invalidità inizia non appena l'assicurato smette di percepire lo stipendio o i pagamenti suppletivi dello stipendio, che ammontano almeno all'80% del mancato stipendio e per i quali il datore di lavoro aveva versato almeno la metà dei premi.
- 5) Il diritto alla rendita d'invalidità si estingue se il beneficiario della rendita decede, se l'invalidità cessa, se il grado di invalidità scende al di sotto del 40% (salvo reinserimento dell'art. 8a LAI) e comunque, al più tardi, quando il beneficiario della rendita d'invalidità raggiunge l'età di riferimento.
- 6) Se la rendita d'invalidità annua ammonta a meno del 10% della rendita di vecchiaia AVS minima, viene versata come prestazione in capitale prevista dal regolamento.
- 7) A partire dal primo giorno dal raggiungimento dell'età di riferimento, per il beneficiario della rendita d'invalidità diventano esigibili le prestazioni di vecchiaia previste dal regolamento.

Art. 53

Rendita di transizione in caso d'invalidità

- 1) La rendita di transizione in caso d'invalidità va considerata come somma versata a titolo di anticipazione sulla rendita d'invalidità dell'AI.
- 2) Il diritto alla rendita di transizione in caso d'invalidità si basa sul diritto a una rendita d'invalidità della Cassa pensione. Il beneficiario della rendita d'invalidità ha diritto a una rendita di transizione in caso d'invalidità solo se si è annunciato presso l'AI.
- 3) L'importo della rendita di transizione in caso d'invalidità viene calcolato per analogia sulla base delle percentuali di cui al precedente art. 52 cpv. 2 del regolamento delle prestazioni.
- 4) La rendita di transizione in caso d'invalidità intera corrisponde alla rendita intera d'invalidità della Cassa pensione, ma il suo importo non può eccedere la rendita intera d'invalidità dell'AI.
- 5) Il diritto a una rendita di transizione in caso d'invalidità si estingue se subentra la rendita d'invalidità dell'AI, se decade la rendita d'invalidità della Cassa pensione, se il beneficiario della rendita d'invalidità decede e comunque al più tardi quando il beneficiario della rendita d'invalidità raggiunge l'età di riferimento AVS ordinaria.
- 6) La riscossione di una rendita di transizione in caso d'invalidità intera esclude la contemporanea riscossione di una rendita di transizione AVS in caso di pensionamento pieno e viceversa.
- 7) Se l'AI provvede a effettuare versamenti integrativi per lo stesso periodo per il quale la Cassa pensione ha effettuato prestazioni anticipate, la Cassa pensione è autorizzata a richiedere agli enti pubblici una somma massima pari all'ammontare delle prestazioni versate.

Art. 54**Rendita per figli d'invalido**

- 1) Il beneficiario della rendita d'invalidità ha diritto a una rendita per figli d'invalido per ogni figlio che potrebbe avere diritto a una rendita per orfani prevista dal regolamento. La rendita per figli d'invalido non viene riconosciuta ai figli affiliati che sono stati accolti nella stessa economia domestica solo dopo l'insorgere del diritto alla rendita d'invalidità. Fanno eccezione i figli del coniuge o del concubino avente diritto alla rendita.
- 2) La rendita per figli d'invalido viene erogata a partire dalla stessa data della rendita d'invalidità.
- 3) Il diritto alla rendita per figli d'invalido termina se viene meno la rendita d'invalidità su cui si basa oppure con il decesso del figlio, tuttavia al più tardi al 20° compleanno del figlio.

Per i figli che dopo il 20° compleanno sono ancora in formazione, il diritto alla rendita permane fino al termine della formazione, tuttavia non oltre il 25° compleanno del figlio.

Per i figli invalidi almeno nella misura del 70%, il diritto alla rendita permane finché dura l'inabilità al lavoro, tuttavia non oltre il 25° compleanno del figlio.

- 4) La rendita annua per figli d'invalido ammonta al 15% della rendita d'invalidità erogata.

Art. 55**Capitale d'invalidità**

Con il subentrare dell'invalidità, l'avere del conto complementare capitale rendita viene erogato come prestazione in capitale prevista dal regolamento.

Art. 56**Esonero dal pagamento di contributi in caso d'invalidità**

- 1) L'obbligo di pagamento dei contributi viene meno dall'inizio dell'invalidità. La Cassa pensione continua a integrare il capitale rendita con i contributi di risparmio del datore di lavoro e del dipendente in base alla variante contributiva Standard, inclusi gli interessi.
- 2) Il pagamento dei contributi da parte della Cassa pensione in caso d'invalidità si basa sullo stipendio di base assicurato, sullo stipendio di base eccedente assicurato e sullo stipendio assicurato Rischio prima del subentrare dell'incapacità lavorativa.

L'esonero dal pagamento di contributi riguarda la quota di stipendio che non può più essere conseguita e corrisponde al grado dell'incapacità lavorativa.
- 3) Se temporaneamente l'assicurato diventa di nuovo idoneo al lavoro e tale idoneità al lavoro non dura più di un anno, il termine di attesa per l'esonero dal pagamento di contributi non ricomincia a decorrere, purché l'incapacità lavorativa sia riconducibile alla stessa causa.
- 4) Se l'incapacità lavorativa che è all'origine dell'invalidità inizia durante un congedo non retribuito, lo stipendio di base assicurato, lo stipendio di base eccedente assicurato e lo stipendio assicurato Rischio prima dell'inizio del congedo non retribuito formano la base per l'esonero dal pagamento di contributi.
- 5) Il diritto all'esonero dai contributi si estingue completamente ovvero parzialmente quando l'incapacità lavorativa cessa completamente ovvero parzialmente, quando il diritto a una rendita d'invalidità della Cassa pensione viene meno completamente ovvero parzialmente, quando l'Al interrompe le proprie prestazioni, o quando l'assicurato o il beneficiario di una rendita d'invalidità decede, ma comunque al più tardi in occasione del raggiungimento dell'età di riferimento.
- 6) Nel caso di assicurati che percepiscono una retribuzione oraria, i contributi di risparmio vengono calcolati in base alla media degli ultimi dodici stipendi di base assicurati prima del subentrare dell'incapacità lavorativa.

Art. 57

Reinserimento ai sensi dell'art. 26a LPP

- 1) Per tutto il periodo in cui un assicurato o un beneficiario di rendita d'invalidità percepisce una prestazione transitoria dell'AI nell'ambito di una prova di reinserimento ai sensi dell'art. 8a LAI, il diritto all'assicurazione e alle prestazioni nei confronti della Cassa pensione rimangono in essere, anche se il tentativo di lavoro si svolge presso un datore di lavoro che non è affiliato alla Cassa pensione.
- 2) Se dopo la riduzione del grado di invalidità la rendita d'invalidità viene diminuita o annullata, l'assicurato o il beneficiario della rendita d'invalidità continua ad essere assicurato presso la Cassa pensione per tre anni alle stesse condizioni, purché
 - a) prima della diminuzione o dell'annullamento della rendita di transizione abbia partecipato a misure per il reinserimento ai sensi dell'art. 8a LAI oppure purché
 - b) la rendita di transizione sia stata diminuita o annullata in seguito alla ripresa di un'attività lucrativa o a un aumento del grado di occupazione.
- 3) Durante la prosecuzione dell'assicurazione o il mantenimento del diritto alla prestazione, la Cassa pensione può ridurre la rendita d'invalidità nella misura in cui tale decurtazione viene compensata da un reddito suppletivo dell'assicurato o del beneficiario della rendita d'invalidità.

Art. 58

Invalidità parziale

- 1) In caso di invalidità parziale, il capitale rendita e l'avere nel conto complementare capitale rendita vengono suddivisi in base al grado di invalidità tecnico.

Il grado di invalidità tecnico corrisponde al rapporto tra la riduzione del grado di occupazione e il grado di occupazione precedente la riduzione. Per la parte corrispondente al grado di invalidità tecnico l'assicurato è considerato come beneficiario di una rendita d'invalidità. Per la quota restante, l'assicurato continua a essere considerato un assicurato attivo.

- 2) In caso d'invalidità parziale, per la parte attiva vengono considerati in proporzione i seguenti parametri:
 - a) ai sensi dell'art. 36, per la riscossione dei contributi, e ai sensi dell'art. 56, per l'esonero dai contributi, lo stipendio di base assicurato, lo stipendio di base eccedente assicurato e lo stipendio variabile assicurato;
 - b) ai sensi degli art. 40 segg., la possibilità di riscatto massima;
 - c) ai sensi dell'art. 55, l'avere nel conto complementare capitale rendita per la liquidazione in capitale prevista dal regolamento.
- 3) Se cessa il rapporto di lavoro di un assicurato attivo con diritto alla rendita d'invalidità parziale della Cassa pensione, per la parte attiva del capitale rendita e gli averi nel conto complementare capitale rendita, di cui non era stato tenuto conto nel calcolo della rendita d'invalidità, si procede a un'uscita.

2.5.3 Prestazioni in caso di decesso

Art. 59

Condizioni generali per le prestazioni per i superstiti

- 1) Ai sensi della legge sull'unione domestica registrata, le unioni di questo tipo sono parificate ai matrimoni.
- 2) Un concubino che intende avvalersi di un diritto alle prestazioni della Cassa pensione deve dimostrare di soddisfare le condizioni richieste dal regolamento per lo stato di concubino. Viene considerato concubino ai sensi del regolamento chi soddisfa in modo cumulativo le seguenti condizioni:
 - a) non è sposato né vive in un'unione domestica registrata con l'assicurato, il beneficiario della rendita di vecchiaia o d'invalidità, o con un'altra persona;
 - b) non è imparentato con l'assicurato o con il beneficiario della rendita di vecchiaia o d'invalidità conformemente all'art. 95 CC;

- c) vive in una comunione domestica presso lo stesso domicilio con l'assicurato, il beneficiario della rendita di vecchiaia o d'invalidità da almeno cinque anni ininterrottamente e fino al subentro del caso di prestazione, nel qual caso la convivenza in una comunione domestica presso lo stesso domicilio non viene computata per questo termine di cinque anni, qualora sia presente un ostacolo ai sensi della precedente lett. a) o b) (matrimonio, unione domestica registrata, parentela) oppure deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni ai sensi dell'art. 63 cpv. 2;
 - d) affinché sussista un diritto a una rendita per concubini, deve essere stato consegnato alla Cassa pensione in tempo di vita il contratto di concubinato della Cassa pensione autenticato da un notaio.
- 3) Il «sostentamento in misura determinante» è presente se sono soddisfatte in modo cumulativo le seguenti condizioni:
- a) l'assicurato o il beneficiario di una rendita di vecchiaia o d'invalidità provvede al sostentamento della persona assistita per almeno la metà dei costi per il sostentamento;
 - b) il sostegno finanziario da parte dell'assicurato o del beneficiario di una rendita di vecchiaia o d'invalidità si svolge con regolarità e al momento della comunicazione alla Cassa pensione dura da almeno tre anni.
 - c) la Cassa pensione ha ricevuto in tempo di vita il contratto di mutuo sostegno della Cassa pensione.
- 4) Un concubino o una persona assistita in misura determinante non ha diritto alle prestazioni per i superstiti se percepisce una rendita per vedovi o per vedove.

Art. 60

Rendita per coniugi

- 1) Se un assicurato o un beneficiario di rendita di vecchiaia o d'invalidità muore, il coniuge superstite ha diritto alla rendita per coniugi se:
 - a) deve provvedere al sostentamento di uno o più figli ai sensi dell'art. 63 cpv. 2 oppure
 - b) al momento del decesso dell'assicurato o del beneficiario della rendita di vecchiaia o d'invalidità aveva compiuto 45 anni e il matrimonio è durato almeno cinque anni; se immediatamente prima della stipulazione del matrimonio essi vivevano in regime di concubinato ai sensi dell'art. 59 cpv. 2 lett. a) fino a c), tale durata viene sommata alla durata del matrimonio.
- 2) Il diritto alla rendita per coniugi ha inizio il primo giorno del mese successivo alla soppressione del pagamento dello stipendio, del pagamento dello stipendio dopo il decesso o della rendita di vecchiaia o d'invalidità.
- 3) Il diritto alla rendita per coniugi termina alla fine del mese nel quale il coniuge superstite decede o si risposa.

In caso di nuovo matrimonio viene erogata al coniuge superstite una liquidazione unica pari al triplo dell'ammontare annuo della rendita per coniugi soppressa.

Se il matrimonio viene sciolto prima della scadenza di dieci anni senza che vengano erogate prestazioni per coniugi, ritorna valido il diritto nei confronti della Cassa pensione.

- 4) Nel caso di un assicurato deceduto, la rendita per coniugi ammonta al 66⅔% della rendita d'invalidità assicurata, mentre nel caso di un beneficiario di una rendita di vecchiaia o d'invalidità deceduto ammonta al 66⅔% della rendita di vecchiaia o d'invalidità percepita. È fatto salvo l'art. 46^{bis} del regolamento delle prestazioni.

In caso di prosecuzione dell'attività lavorativa dopo il raggiungimento dell'età pensionabile ordinaria, la rendita d'invalidità assicurata è determinante per il calcolo della rendita per coniugi al raggiungimento dell'età di riferimento.

In caso di compensazione previdenziale a seguito di divorzio, al calcolo si applica l'art. 21 cpv. 3 LPP.

- 5) Se il coniuge superstite è di oltre dieci anni più giovane del coniuge deceduto, la rendita per coniugi viene ridotta dello 0,25% per ogni mese di età che supera la differenza di dieci anni. Questa riduzione diminuisce di $\frac{1}{240}$ per ogni mese intero di durata del matrimonio.
- 6) Se il coniuge superstite non ha diritto alla rendita per coniugi, viene erogata un'indennità sotto forma di prestazione in capitale prevista dal regolamento per un ammontare pari al triplo dell'importo annuale della rendita per coniugi.
- 7) Se il coniuge ha diritto a una rendita per coniugi, potrà invece richiedere il versamento della rendita sotto forma di capitale. Il valore attuale della rendita viene calcolato dal perito. La tariffa per il calcolo del valore attuale comprende una riduzione forfettaria del 2% all'anno fino all'età di 45 anni.

Art. 61

Rendita per concubini

- 1) Se un assicurato o beneficiario di una rendita di vecchiaia o d'invalidità decede, ai sensi dell'art. 59 cpv. 2, lett. da a) fino a d) il concubino superstite ha diritto a una rendita per concubini se:
 - a) deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni ai sensi dell'art. 63 cpv. 2; oppure
 - b) al decesso dell'assicurato o del beneficiario di una rendita di vecchiaia o d'invalidità aveva compiuto 45 anni.
- 2) Il diritto alla rendita per il concubino superstite ha inizio il primo giorno del mese successivo alla soppressione del pagamento dello stipendio, incluso un eventuale pagamento dello stipendio dopo il decesso, o della rendita di vecchiaia o d'invalidità.
- 3) Il diritto alla rendita per il partner concubino superstite termina alla fine del mese nel quale il concubino superstite decede o si risposa.

In caso di matrimonio viene erogata al concubino superstite una liquidazione unica pari al triplo dell'ammontare annuo della rendita per coniugi soppressa.

Se il matrimonio viene sciolto prima della scadenza di dieci anni senza che vengano erogate prestazioni per coniugi, ritorna valido il diritto nei confronti della Cassa pensione.

- 4) Nel caso di un assicurato deceduto, la rendita per concubini ammonta al 66⅔% della rendita d'invalidità assicurata, mentre nel caso di un beneficiario di una rendita di vecchiaia o d'invalidità deceduto ammonta al 66⅔% della rendita di vecchiaia o d'invalidità percepita. È fatto salvo l'art. 46^{bis} del regolamento delle prestazioni.

In caso di prosecuzione dell'attività lavorativa dopo il raggiungimento dell'età di riferimento ordinaria, la rendita d'invalidità assicurata è determinante per il calcolo della rendita per il concubino al raggiungimento dell'età di riferimento.

- 5) Se il concubino superstite è di oltre dieci anni più giovane del concubino deceduto, la rendita per il concubino viene ridotta dello 0,25% per ogni mese che supera questa differenza. Questa riduzione diminuisce di $\frac{1}{240}$ per ogni mese intero di durata del concubinato.
- 6) Se al momento del decesso l'assicurato o il beneficiario di una rendita di vecchiaia o d'invalidità è sposato, viene escluso il diritto concomitante alla rendita per il concubino superstite.
- 7) Se il concubino ha diritto a una rendita per concubini, potrà invece richiedere il versamento della rendita sotto forma di capitale. Il valore attuale della rendita viene calcolato dal perito. La tariffa per il calcolo del valore attuale comprende una riduzione forfettaria del 2% all'anno fino all'età di 45 anni.

Art. 62

Rendita per il coniuge divorziato

- 1) Se un assicurato o un beneficiario della rendita di vecchiaia o d'invalidità decede, il coniuge superstite divorziato ha diritto a una «rendita per il coniuge divorziato» se sono rispettate tutte le seguenti condizioni:

- a) il matrimonio ha avuto una durata di almeno dieci anni e
 - b) gli è stata concessa una rendita secondo l'art. 124e cpv. 1 o 126 cpv. 1 CC nella sentenza di divorzio e
 - c) il coniuge superstite divorziato deve provvedere al mantenimento di almeno un figlio o ha più di 45 anni.
- 2) Il diritto a prestazioni per i superstiti a favore del coniuge divorziato sussiste per la stessa durata dell'erogazione della rendita temporanea prevista dalla sentenza di divorzio. Per tutto il resto si applica l'art. 20 OPP 2.
 - 3) Il diritto alla rendita per il coniuge divorziato ha inizio il primo giorno del mese successivo al decesso dell'assicurato o del beneficiario di una rendita di vecchiaia o d'invalidità.
 - 4) Il diritto alla rendita per il coniuge divorziato termina alla fine del mese nel quale il coniuge divorziato decede o si risposa.
 - 5) La rendita per il coniuge divorziato corrisponde al mancato contributo di mantenimento individuale in base alla sentenza di divorzio, detratte le eventuali prestazioni che vengono erogate da terzi, ma al massimo alla rendita per coniugi secondo la LPP.
 - 6) Dopo il trasferimento di una parte della prestazione di uscita in caso di divorzio, il successivo riacquisto da parte dell'assicurato non ha alcun effetto sull'eventuale rendita al coniuge divorziato.
 - 7) I coniugi divorziati, a cui prima del 1° gennaio 2017 è stata assegnata una rendita o una liquidazione in capitale per una rendita vitalizia, hanno diritto a prestazione per i superstiti secondo il precedente regolamento sull'assicurazione di risparmio 2016.
 - 8) Se il coniuge divorziato ha diritto a una rendita per coniuge divorziato, potrà invece richiedere il versamento della rendita sotto forma di capitale. Il valore attuale della rendita viene calcolato dal perito. La tariffa per il calcolo del valore attuale comprende una riduzione forfettaria del 2% all'anno fino all'età di 45 anni.

Art. 63

Rendita per orfani

- 1) Se un assicurato o un beneficiario di rendita di vecchiaia o d'invalidità decede ha diritto alla rendita per orfani ogni figlio che
 - a) non abbia ancora raggiunto il 20° anno d'età oppure
 - b) sia in formazione e non abbia ancora raggiunto il 25° anno d'età.
- 2) Come figli ai sensi del regolamento si considerano i figli come da art. 252 segg. CC e i figli affiliati ai sensi dell'art. 49 OAVS, che sono stati accolti nella comunione domestica senza compenso per la cura e l'educazione continuativa.
- 3) Il diritto alla rendita per orfani ha inizio il primo giorno del mese successivo alla soppressione del pagamento dello stipendio, del pagamento dello stipendio dopo il decesso, della rendita di vecchiaia o d'invalidità, ma non prima del primo giorno del mese successivo alla nascita del figlio.
- 4) Per un figlio affiliato che è stato adottato nell'unione domestica comune solo dopo l'insorgere del diritto a una rendita di vecchiaia o d'invalidità non viene erogata alcuna rendita per figli o per orfani. Fanno eccezione i figli del coniuge o del concubino avente diritto alla rendita. Per i figli affiliati con domicilio all'estero, il diritto alla rendita per orfani sussiste fintanto che viene erogata la rendita per orfani AVS/AI.
- 5) Il diritto alla rendita per orfani termina alla fine del mese nel quale il figlio compie il 20° anno d'età. Se il figlio è in formazione, il diritto resta in essere fino alla fine del mese nel quale terminerà la formazione, ma non oltre la fine del mese nel corso del quale il figlio compie il 25° anno d'età. Se il figlio decede prima di raggiungere il 20° o il 25° anno d'età, il diritto si estingue alla fine del mese successivo al decesso.

- 6) La rendita per orfani annua ammonta al 20% della rendita d'invalidità assicurata o della rendita di vecchiaia o d'invalidità percepita

In caso di compensazione previdenziale a seguito di divorzio, al calcolo si applica l'art. 21 cpv. 3 e 4 LPP.

Art. 64

Capitale in caso di decesso

- 1) Se un assicurato o beneficiario di una rendita di vecchiaia o d'invalidità decede, agli aventi diritto viene versato, sotto forma di prestazione in capitale, un capitale in caso di decesso.
- 2) Vi hanno diritto nel seguente ordine:
 - a. aa) il coniuge;
ab) i figli del defunto aventi diritto, ai sensi della LPP, a una rendita per orfani;
ac) ■ le persone fisiche al cui sostentamento l'assicurato aveva provveduto in misura determinante ai sensi dell'art. 59 cpv. 3 o
 - la persona che ha convissuto con lui in concubinato ai sensi dell'art. 59 cpv. 2 lett. da a) a c) o
 - la persona che deve provvedere al mantenimento di uno o più figli comuni ai sensi dell'art. 63 cpv. 2;
 - b. se non vi sono beneficiari ai sensi della lettera a.:
 - ba) i figli del defunto non aventi diritto, ai sensi della LPP, a una rendita per orfani;
 - bb) i genitori;
 - bc) i fratelli e le sorelle germani e unilaterali;
 - c. se non vi sono beneficiari ai sensi delle lettere a. e b., gli altri eredi legittimi con esclusione della collettività.
- 3) In mancanza di aventi diritto ai sensi del cpv. 2 lett. a. aa) e ac) i figli vengono riuniti in un gruppo di beneficiari ai sensi delle lettere a. ab) e b. ba).
- 4) Se un assicurato o un beneficiario di rendita d'invalidità decede, il capitale in caso di decesso corrisponde alla somma del capitale rendita disponibile e degli averi presenti nel conto complementare capitale rendita alla fine del mese del decesso, tuttavia a un minimo pari al 50% della somma dello stipendio di base assicurato, dello stipendio di base eccedente assicurato e dello stipendio assicurato Rischio.

Se il capitale in caso di decesso viene versato al beneficiario ai sensi del cpv. 2 lett. c., il capitale in caso di decesso è pari al 50% della somma del capitale rendita disponibile e degli averi presenti nel conto complementare capitale rendita.
- 5) Se un beneficiario di rendita di vecchiaia decede, viene erogato un capitale in caso di decesso pari a tre rendite annuali meno le rendite già versate.
- 6) L'assicurato o il beneficiario della rendita di vecchiaia o d'invalidità è tenuto a presentare alla Cassa pensione in tempo di vita il modulo «Modifica dell'ordine dei beneficiari» della Cassa pensione se intende designare come beneficiari persone considerate aventi diritto ai sensi del cpv. 2 lett. a. ac).
- 7) Con riferimento all'ordine di priorità stabilito nel cpv. 2 (lett. a, b, oppure c), l'assicurato o il beneficiario di una rendita di vecchiaia o d'invalidità può richiedere
 - a) un ordine dei beneficiari diverso da quello previsto;
 - b) la ripartizione del capitale in caso di decesso su più beneficiari da lui definiti.

L'assicurato o il beneficiario di una rendita di vecchiaia o d'invalidità deve comunicare tale sua richiesta alla Cassa pensione in tempo di vita usando il modulo «Modifica dell'ordine dei beneficiari».

2.5.4 Prestazioni speciali

Art. 65

Rendita di sostegno

- 1) I figli ai sensi dell'art. 62 cpv. 2 che prima del compimento del 25° anno d'età beneficiano di prestazioni dell'AI hanno un diritto speciale a una rendita di sostegno, a condizione che in tale momento sussista il diritto a una rendita per figli o per orfani.
- 2) Il diritto alla rendita di sostegno ha inizio il primo giorno del mese successivo alla soppressione della rendita per figli o per orfani e termina quando cessano le prestazioni dell'AI/AVS o quando il figlio beneficiario della rendita di sostentamento decede.
- 3) L'ammontare della rendita di sostegno corrisponde alla rendita per figli assicurata o erogata al momento in cui è insorto il diritto alla rendita per figli o per orfani.

2.5.5 Prestazioni in caso di divorzio

Art. 66

Divorzio

- 1) La Cassa pensione esegue solo sentenze di divorzio passate in giudicato di tribunali svizzeri.
- 2) Se un assicurato o un beneficiario di rendita di vecchiaia o d'invalidità è obbligato a una compensazione previdenziale a seguito di divorzio, la Cassa pensione riduce i suoi capitali di vecchiaia a risparmio e le sue prestazioni previdenziali di un importo pari a quello stabilito dal tribunale.

Ai sensi dell'art. 22c cpv. 1 LFLP, la prestazione d'uscita o rendita da trasferire viene addebitata sull'avere di previdenza residuo in rapporto all'avere di vecchiaia obbligatorio secondo l'art. 15 LPP.

L'avere di vecchiaia da trasferire ai sensi dell'art. 15 LPP viene addebitato sul conto capitale rendita previsto dal regolamento. L'avere di previdenza residuo da trasferire, salvo istruzione divergente, viene addebitato sul risparmio per rendita (nella sequenza conto complementare capitale rendita, poi capitale rendita).

Le prestazioni previdenziali correnti e future che si fondano sui capitali di vecchiaia a risparmio acquisiti vengono (ri)calcolate sostanzialmente sulla base dei minori capitali di vecchiaia a risparmio e ridotte di conseguenza.

- 3) Ai sensi dell'art. 19 cpv. 1 OPP 2, in seguito alla compensazione previdenziale la rendita d'invalidità viene ricalcolata e ridotta se nel calcolo della rendita d'invalidità è confluito l'avere di previdenza dell'assicurato ai sensi del regolamento utilizzato per il calcolo della rendita d'invalidità.

La riduzione viene calcolata secondo le stesse disposizioni del regolamento utilizzate per il calcolo della rendita d'invalidità. Per il calcolo è determinante il momento di avvio della procedura di divorzio. Inoltre, per il calcolo della riduzione si applicano in particolare gli artt. 19, 24a cpv. 6 e 26a OPP 2.

Se l'avere di previdenza dell'assicurato ai sensi del regolamento su cui si fonda il calcolo della rendita d'invalidità è confluito solo in parte nel calcolo della rendita d'invalidità, viene ridotta esclusivamente la parte corrispondente della rendita d'invalidità.

- 4) Se per un assicurato durante la procedura di divorzio subentra il caso di prestazione vecchiaia o se durante la procedura di divorzio un beneficiario di rendita d'invalidità raggiunge l'età di riferimento ai sensi dell'art. 45, la Cassa pensione riduce la parte della prestazione di uscita da trasferire e la rendita di vecchiaia. Le riduzioni sono regolate dall'art. 19g cpv. 1 e 2 OLP.
- 5) Il diritto a una rendita per i figli sussistente al momento dell'avvio di una procedura di divorzio non è intaccato dalla compensazione previdenziale ai sensi degli artt. 17 cpv. 2 e 25 cpv. 2 LPP. Lo

stesso vale per eventuali rendite per orfani subentrate successivamente al sussistere di rendita per figli di pensionato erogate al momento dell'avvio di una procedura di divorzio.

- 6) La quota di rendita assegnata al coniuge avente diritto viene convertita ai sensi dell'art. 19h OLP in una rendita vitalizia erogata dalla Cassa pensione a favore della persona avente diritto (rendita in caso di divorzio). La rendita in caso di divorzio viene erogata all'istituto di previdenza della persona avente diritto o, in sua assenza, a un'istituzione di libero passaggio in Svizzera o ancora alla Fondazione istituto collettore.

A partire dall'età di 58 anni o in caso di diritto a una rendita intera d'invalidità, la persona autorizzata può richiedere la corresponsione diretta. Per il resto valgono le disposizioni dell'art. 22e LFLP e dell'art. 19j OLP.

Ai sensi dell'art. 22c cpv. 3 LFLP, la Cassa pensione può concordare con il coniuge avente diritto un versamento in forma di capitale al posto del trasferimento della rendita.

Dalla rendita in caso di divorzio non possono essere derivate ulteriori prestazioni e, in particolare, non possono essere derivate prestazioni per i superstiti.

- 7) Ai sensi dell'art. 124c CC, le prestazioni d'uscita possono essere compensate con quote di rendita solo con il consenso dei coniugi e delle istituzioni della previdenza professionale.
- 8) Se un assicurato o beneficiario di rendita d'invalidità ha diritto alla compensazione previdenziale (prestazione d'uscita o rendita in caso di divorzio) e il suo avere di previdenza in base al regolamento utilizzato per il calcolo della rendita d'invalidità è confluito nel calcolo della rendita d'invalidità, la Cassa pensione aumenta le sue prestazioni previdenziali dell'importo trasferito stabilito dal tribunale.

Ai sensi dell'art. 22c LFLP la prestazione d'uscita trasferita o la rendita viene accreditata sull'avere di vecchiaia obbligatorio secondo l'art. 15 LPP e sull'avere previdenziale residuo nello stesso rapporto con cui essa era stata addebitata sulla previdenza del coniuge obbligato.

L'avere di vecchiaia trasferito secondo l'art. 15 LPP viene accreditato sul conto capitale rendita previsto dal regolamento. L'avere previdenziale residuo trasferito viene accreditato sul risparmio per rendita.

Se un beneficiario di rendita di vecchiaia o d'invalidità ha diritto alla compensazione previdenziale (prestazione d'uscita o rendita in caso di divorzio) e il suo avere di previdenza in base al regolamento utilizzato per il calcolo della rendita d'invalidità non è confluito nel calcolo della rendita d'invalidità, le prestazioni previdenziali correnti della Cassa pensione non vengono aumentate e la compensazione previdenziale trasferita viene erogata direttamente a favore della persona avente diritto.

- 9) In caso di divorzio la Cassa pensione comunica all'assicurato o al tribunale, su richiesta, le informazioni di cui all'art. 24 LFLP e all'art. 19k OLP.

Su richiesta della persona assicurata o del tribunale, la Cassa pensione verifica l'attuabilità di una disposizione introdotta o prevista e prende posizione in materia in forma scritta.

2.5.6 Prestazioni in caso di uscita

Art. 67

Diritto

- 1) Un assicurato che abbandona la Cassa pensione prima del verificarsi di un caso di prestazione (vecchiaia, decesso o invalidità) ha diritto a una prestazione d'uscita.
- 2) Un assicurato il cui rapporto di lavoro termina prima del raggiungimento dell'età di riferimento secondo l'art. 45 e che ha diritto a prestazioni di vecchiaia anticipate può anche richiedere, in

alternativa, una prestazione d'uscita. A tal fine, prima della conclusione del rapporto di lavoro, egli deve provare di

- proseguire l'attività lucrativa oppure
- essere registrato come disoccupato.

- 3) Un assicurato, la cui rendita d'invalidità viene ridotta o sospesa dopo la riduzione del grado di invalidità, ha diritto all'erogazione di una prestazione d'uscita.

Questo diritto matura in relazione a un reinserimento ai sensi dell'art. 26a LPP solo al termine di una continuazione temporanea dell'assicurazione e del mantenimento del diritto alla prestazione.

Art. 68

Utilizzo

- 1) La Cassa pensione trasferisce la prestazione d'uscita
 - a) all'istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro;
 - b) su richiesta dell'assicurato, su un conto di libero passaggio in Svizzera oppure a una società d'assicurazione sulla vita svizzera per l'emissione di una polizza di libero passaggio, se l'assicurato non entra in un nuovo istituto di previdenza oppure
 - c) alla Fondazione istituto collettore LPP, in caso di mancanza di una comunicazione dell'assicurato riguardante la forma con cui desidera ricevere la protezione previdenziale.
- 2) Con l'erogazione della prestazione d'uscita la Cassa pensione è liberata da tutte le obbligazioni nei confronti dell'assicurato e dei suoi superstiti. È fatta riserva della copertura del rischio d'invalidità e di decesso fino all'inizio del nuovo rapporto di lavoro, al massimo tuttavia per un mese. Se per questo motivo la Cassa pensione è tenuta in seguito a erogare una prestazione, questa pretende il rimborso della prestazione d'uscita già accreditata. Se la prestazione d'uscita già versata non viene rimborsata, le prestazioni vengono ridotte di conseguenza.

Art. 69

Pagamento in contanti

- 1) L'assicurato può richiedere il pagamento in contanti della sua prestazione d'uscita:
 - a) se lascia definitivamente l'area economica costituita da Svizzera e Liechtenstein; tuttavia, se si trasferisce in uno Stato dell'UE/AELS continuando a essere assicurato obbligatoriamente ai sensi della legge locale contro i rischi d'invalidità, morte e vecchiaia, non può aver luogo il pagamento in contanti della quota della prestazione d'uscita corrispondente all'avere di vecchiaia LPP;
 - b) se recede dalla Cassa pensione come frontaliero, qualora abbandoni completamente la propria attività lucrativa in Svizzera e non sia più assicurato presso alcun istituto di previdenza svizzero; tuttavia se ha il domicilio in uno Stato dell'UE/AELS e continua ad essere assicurato obbligatoriamente ai sensi della legge locale contro i rischi d'invalidità, morte e vecchiaia, non può aver luogo il pagamento in contanti della quota della prestazione d'uscita corrispondente all'avere di vecchiaia LPP;
 - c) se nella sua attività lucrativa principale comincia un'attività lavorativa indipendente in Svizzera o in Liechtenstein e non è più soggetto alla previdenza obbligatoria. L'assicurato è tenuto a presentare alla Cassa pensione i corrispondenti documenti giustificativi;
 - d) se l'ammontare della prestazione d'uscita è inferiore a un contributo annuale dell'assicurato al momento dello scioglimento del rapporto di lavoro.
- 2) Se l'assicurato è coniugato, il pagamento in contanti è ammesso soltanto con il consenso scritto del coniuge. Qualora non fosse possibile richiedere il consenso o se lo stesso venisse rifiutato senza motivi validi, l'assicurato può adire il tribunale civile.
- 3) L'assicurato è tenuto a fornire tutti i documenti giustificativi occorrenti in caso di pagamento in contanti.

Art. 70

Entità della prestazione d'uscita

- 1) La prestazione d'uscita comprende il capitale rendita disponibile e gli averi presenti nel conto complementare capitale rendita.

- 2) La prestazione d'uscita viene calcolata in base alla LFLP, in particolare in base all'art. 15 LFLP (Diritti dell'assicurato nel sistema del primato dei contributi) e tenendo conto dell'importo minimo di cui all'art. 17 LFLP (Metodo dei contributi non remunerati).
- 3) La prestazione d'uscita è almeno pari all'avere di vecchiaia LPP.

2.5.7 Promozione della proprietà abitativa

Art. 71

Condizioni generali

- 1) L'assicurato può richiedere, per il finanziamento di una proprietà abitativa a uso personale, di costituire in pegno il suo diritto alle prestazioni di previdenza o la sua prestazione d'uscita, oppure di utilizzare un importo sotto forma di prelievo anticipato.
- 2) La costituzione in pegno è valida soltanto previa informazione scritta alla Cassa pensione.

Art. 72

Scopi d'utilizzo consentiti

- 1) Le risorse della previdenza professionale possono essere utilizzate per
 - a) acquisto e realizzazione della proprietà abitativa;
 - b) partecipazioni alla proprietà abitativa;
 - c) rimborso di prestiti ipotecari.
- 2) Gli oggetti consentiti per la proprietà abitativa sono appartamenti e case unifamiliari. Il terreno edificabile è ammesso solo se esiste un progetto concreto per la costruzione di uno spazio abitativo a uso personale.
- 3) Le partecipazioni alla proprietà abitativa consentite sono l'acquisto di quote di partecipazione a una cooperativa edilizia e di azioni di una società anonima di locatari se l'assicurato vive personalmente nell'abitazione così cofinanziata.
- 4) L'assicurato può utilizzare contemporaneamente le risorse della previdenza professionale solo per un immobile alla volta.

Art. 73

Forme di proprietà abitativa

Le forme consentite per l'utilizzo di risorse della previdenza professionale sono:

- a) la proprietà;
- b) la comproprietà, ovvero la proprietà per piani;
- c) la proprietà dell'assicurato congiuntamente con il coniuge;
- d) il diritto di superficie per sé stante e permanente.

Art. 74

Uso proprio dell'assicurato

Per uso proprio si intende l'utilizzo da parte dell'assicurato presso il suo domicilio o la sua dimora abituale.

Art. 75

Informazione degli assicurati

- 1) In caso di prelievo anticipato, costituzione in pegno o su domanda scritta dell'assicurato, la Cassa pensione informa quest'ultimo in merito:
 - a) all'importo disponibile per l'acquisto della proprietà abitativa;
 - b) alla riduzione della prestazione connessa a un prelievo anticipato o a una realizzazione del pegno;
 - c) alla possibilità di compensare la riduzione di prestazioni in caso di decesso o invalidità;
 - d) all'obbligo fiscale in caso di prelievo anticipato o realizzazione del pegno;
 - e) al diritto al rimborso delle imposte pagate in caso di rimborso del prelievo anticipato, come pure in merito alle scadenze da osservare.

- 2) La Cassa pensione addebita all'assicurato l'onere amministrativo sostenuto a seguito di un prelievo anticipato.

Art. 76

Diritto e ammontare del prelievo anticipato

- 1) L'assicurato può richiedere un prelievo anticipato per la proprietà abitativa fino
 - a) al pensionamento, ma non oltre il raggiungimento dell'età di riferimento;
 - b) al verificarsi dell'invalidità;
 - c) alla sua morte;
 - d) all'uscita dalla Cassa pensione.
- 2) Un prelievo anticipato dalla Cassa pensione può essere richiesto solo ogni cinque anni. Fatta eccezione per l'acquisto di quote di una cooperativa edilizia, esso deve ammontare ad almeno CHF 20'000.
- 3) Se l'assicurato è coniugato, il prelievo anticipato e ogni successiva giustificazione di un diritto di pegno immobiliare sono consentiti soltanto con il consenso scritto del coniuge. Qualora non fosse possibile richiedere il consenso o se lo stesso venisse rifiutato, l'assicurato può adire il tribunale civile.
- 4) Se per motivi di liquidità è impossibile o insostenibile effettuare il pagamento del prelievo nel giro di sei mesi, la Cassa pensione allestisce un piano di priorità che comunicherà alla vigilanza LPP e a quella delle fondazioni del Canton Zurigo (BVS). Per la durata della copertura insufficiente, la Cassa pensione può limitare nel tempo e nell'importo o rifiutare del tutto il pagamento del prelievo anticipato, se questo serve al rimborso di prestiti ipotecari. La Cassa pensione informa l'assicurato al quale viene limitato o rifiutato il pagamento in merito alla durata e all'entità del provvedimento.
- 5) Il prelievo anticipato corrisponde al massimo alle prestazioni d'uscita ai sensi degli artt. 68 segg. Se l'assicurato ha più di 50 anni può percepire o costituire in pegno al massimo il maggiore dei seguenti importi tenendo conto dei rimborsi e dei prelievi anticipati PPA effettuati o delle realizzazioni di pegni:
 - a) l'importo della prestazione d'uscita disponibile all'età di 50 anni oppure
 - b) il 50% della prestazione d'uscita al momento del prelievo anticipato o della costituzione in pegno.

Art. 77

Pagamento

- 1) La Cassa pensione verifica la domanda di prelievo anticipato dietro presentazione dei relativi giustificativi e versa l'importo direttamente al venditore, costruttore o mutuante d'intesa con l'assicurato. L'importo viene accreditato di norma entro cinque giorni lavorativi dopo l'approvazione della domanda.
- 2) In caso di prelievo anticipato o di realizzazione del pegno, il risparmio per rendita ovvero la prestazione d'uscita si riduce di conseguenza.
- 3) Il pagamento di un prelievo anticipato ha luogo, salvo previa istruzione divergente dell'assicurato, prima dal conto complementare capitale rendita e, successivamente, dal capitale rendita.

Art. 78

Rimborso

- 1) L'assicurato può rimborsare alla Cassa pensione l'importo del prelievo anticipato in qualsiasi momento, al più tardi tuttavia fino:
 - a) al momento del pensionamento;
 - b) al verificarsi dell'invalidità;
 - c) alla sua morte;
 - d) all'uscita dalla Cassa pensione.
- 2) L'assicurato o i suoi eredi devono rimborsare alla Cassa pensione l'importo del prelievo anticipato se

- a) l'abitazione propria viene venduta;
 - b) sulla proprietà abitativa vengono concessi diritti che economicamente equivalgono a un'alienazione.
- 3) Se nell'ambito della promozione della proprietà abitativa l'assicurato ha effettuato prelievi anticipati, per il rimborso dell'importo anticipato vengono utilizzati versamenti effettuati dall'assicurato o dal datore di lavoro nella Cassa pensione. I riscatti sono possibili solo dopo il rimborso completo dell'importo anticipato.
 - 4) L'importo del rimborso deve ammontare almeno a CHF 10'000. Se l'importo del prelievo anticipato ancora dovuto è inferiore, la somma rimanente deve essere rimborsata in un unico importo.
 - 5) Con l'importo del rimborso, la riduzione del risparmio per rendita ovvero della prestazione d'uscita prodottasi al momento del prelievo anticipato viene interamente o parzialmente eliminata.
 - 6) L'importo del rimborso viene accreditato in linea di principio sul capitale rendita. Se inizialmente il prelievo è stato effettuato interamente o parzialmente dal conto complementare (pensionamento anticipato), l'importo del rimborso sarà accreditato allo stesso modo.
 - 7) Qualora l'assicurato intenda reinvestire in una nuova proprietà d'abitazioni il ricavo dell'alienazione di una proprietà abitativa per un ammontare equivalente al prelievo anticipato entro un termine di due anni, può trasferire tale importo a un'istituzione di libero passaggio.
 - 8) Se l'assicurato decede e in conseguenza del decesso non è dovuta alcuna prestazione di previdenza ai sensi dell'art. 64, la Cassa pensione può esigere la restituzione della quota del prelievo anticipato non ancora rimborsata fino al giorno della morte, purché il domiciliato nella proprietà abitativa non sia allo stesso tempo il beneficiario ai sensi dell'art. 64.
 - 9) La Cassa pensione conferma all'assicurato il rimborso del prelievo anticipato.

Art. 79

Vendita della proprietà abitativa

- 1) In caso di vendita dell'abitazione propria, l'obbligo di rimborso si limita ai prelievi anticipati dalla Cassa pensione e non ancora rimborsati, al massimo tuttavia al ricavo della vendita.
- 2) Anche la cessione di diritti, che economicamente equivale a un'alienazione, è considerata una vendita. Il trasferimento della proprietà abitativa a un beneficiario ai sensi della legge sulla previdenza non è per contro considerato un'alienazione. Il beneficiario è soggetto tuttavia alle medesime restrizioni del diritto d'alienazione come l'assicurato.
- 3) La restrizione del diritto d'alienazione va iscritta nel registro fondiario. La Cassa pensione è tenuta a notificare l'iscrizione all'ufficio del registro fondiario contemporaneamente al pagamento del prelievo anticipato e ne predispone la cancellazione quando non è più valida.

Art. 80

Ammontare della costituzione in pegno

L'ammontare della costituzione in pegno si fonda per analogia sull'art. 76.

Art. 81

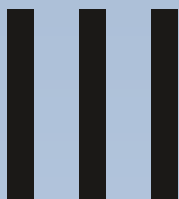
Consenso del creditore pignoratizio

- 1) Il consenso del creditore pignoratizio deve essere richiesto in caso di pagamento in contanti di una prestazione d'uscita e quando sono esigibili prestazioni della Cassa pensione.
- 2) In caso di cambiamento del datore di lavoro e di adesione a un nuovo istituto di previdenza da parte dell'assicurato, la Cassa pensione è tenuta a informarne il creditore pignoratizio. L'informazione comprende segnatamente la denominazione della nuova istituzione di previdenza cui viene versata la prestazione d'uscita e il rispettivo ammontare.

Art. 82

Trattamento fiscale

- 1) Il prelievo anticipato e il ricavo ottenuto con la realizzazione del pegno costituito sull'avere previdenziale sono soggetti a imposta come prestazione in capitale.
- 2) In caso di rimborso del prelievo anticipato o del ricavo della realizzazione del pegno, entro tre anni il soggetto imponente può chiedere il rimborso dell'importo versato a titolo d'imposta al momento del prelievo anticipato o della realizzazione del pegno. I rimborsi non possono essere dedotti dal reddito imponente.



Disposizioni finali

III – Disposizioni finali

- Art. 83** **Testo determinante**
Fa stato il testo del regolamento in lingua tedesca.
- Art. 84** **Lacune**
Per i casi particolari per i quali il presente regolamento non prevede disposizioni specifiche, il Consiglio di fondazione applica una regolamentazione conforme allo scopo della Cassa pensione.
- Art. 85** **Vie legali**
Le contestazioni relative all'applicazione del presente regolamento devono essere sottoposte al giudizio dei tribunali ordinari secondo le prescrizioni della LPP. La competenza spetta unicamente ai tribunali svizzeri.
- Art. 86** **Modifiche**
Il Consiglio di fondazione è autorizzato a modificare il presente regolamento in qualsiasi momento.
- Art. 87** **Comunicazioni, scambio di dati e di informazioni**
- 1) Le comunicazioni agli assicurati e ai beneficiari di rendite della Cassa pensione sono rilasciate per iscritto tramite recapito postale e/o pubblicazione sul sito web della Cassa pensione pensionskasse.credit-suisse.com/it.
 - 2) Le comunicazioni a terzi sono pubblicate sul «Foglio ufficiale svizzero di commercio».
 - 3) Lo scambio di dati con gli assicurati avviene di base sempre attraverso il portale online MyPension. Inoltre, la comunicazione con gli assicurati e i beneficiari di rendita può avvenire attraverso mezzi di comunicazione elettronici (ad es. e-mail). A causa dei rischi connessi con il sistema, la Cassa pensione non rilascia alcuna garanzia in merito alla riservatezza delle informazioni e dei dati trasmessi.
 - 4) La Cassa pensione è autorizzata a consegnare le informazioni a terzi incaricati dal datore di lavoro per la gestione di questioni fiscali, nella misura in cui gli assicurati siano International Assignee e Frequent Traveller o US-Person che hanno dichiarato per contratto il proprio assenso.
 - 5) La Cassa pensione è autorizzata a fornire al datore di lavoro dati aggregati che risultino necessari nell'ambito degli International Accounting Standards (p. es. US-GAAP), dai quali non è in alcun modo possibile risalire ai singoli assicurati.
- Art. 88** **Trattamento dei dati personali**
- 1) La Cassa pensione è autorizzata a trattare o a far trattare i dati personali, inclusi quelli degni di particolare protezione, necessari per l'adempimento dei compiti previsti dal presente regolamento, segnatamente per:
 - a) il calcolo e la riscossione dei contributi;
 - b) la valutazione dei diritti alle prestazioni, nonché il calcolo e la concessione delle prestazioni e il relativo coordinamento con le prestazioni di altre assicurazioni sociali;
 - c) l'esercizio dei diritti al risarcimento dei danni nei confronti di terzi.
 - 2) Al fine di espletare tali compiti, la Cassa pensione è altresì autorizzata a trattare o far trattare dati personali che consentono di valutare lo stato di salute, l'entità della sofferenza fisica o psicologica, le necessità e la situazione economica dell'assicurato.

Art. 89

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 14 agosto 2025 per deliberazione del Consiglio di fondazione del 1 gennaio 2026.

Zurigo, 14 agosto 2025

CASSA PENSIONE DI CREDIT SUISSE GROUP (SVIZZERA)

Joachim Oechslin

Presidente del Consiglio di fondazione

Moreno Ardà

Vicepresidente del Consiglio di fondazione

Appendice A – Disposizioni transitorie

Appendice A – Disposizioni transitorie

Art. I

Diritti acquisiti e garanzie

- 1) Se il diritto a una rendita d'invalidità è insorto prima del 1° gennaio 2013 in seguito a disposizioni del regolamento nel piano di rendita, tale rendita è garantita sostanzialmente nell'importo in franchi e viene erogata al raggiungimento dell'età di riferimento tramite una rendita di vecchiaia dello stesso importo, fatta salva – in particolare – una riduzione in seguito a compensazione previdenziale in caso di divorzio ai sensi dell'art. 66.
- 2) Se una prestazione è garantita nell'importo in franchi e se il grado di occupazione viene ridotto durante la validità di tale garanzia, il diritto alla garanzia si riduce in ragione della riduzione del grado di occupazione. I versamenti in capitale erogati durante la validità di questa garanzia vengono convertiti in prestazioni di rendita tecnicamente equivalenti e riducono conseguentemente l'ammontare della prestazione garantita.

Art. II

Rendite in corso e prestazioni coassicurate

- 1) In caso di variazione del grado di invalidità per rendite d'invalidità per la stessa causa, viene effettuato l'adeguamento nella Cassa pensione 1. In caso di variazione del grado di invalidità per rendite d'invalidità per una causa diversa, viene effettuato l'adeguamento nella Cassa pensione 1 ed eventualmente nella Cassa pensione 2.

Art. III

Rendite d'invalidità in corso

- 1) Ai beneficiari di una rendita AI il cui diritto alla rendita è maturato prima del 1° gennaio 2022 e che hanno compiuto il 55° anno di età entro il 1° gennaio 2022 si applica il vecchio diritto.
- 2) Per i beneficiari di una rendita AI il cui diritto alla rendita è maturato prima del 1° gennaio 2022, ma che al 1° gennaio 2022 non hanno ancora compiuto 55 anni resta valido l'attuale diritto alla rendita, fino a quando il grado di invalidità non cambia ai sensi dell'art. 17 LPGA. L'attuale diritto alla rendita permane anche dopo la modifica ai sensi dell'articolo 17 capoverso 1 LPGA, qualora dall'applicazione dell'articolo 24a LPP consegua che l'attuale diritto alla rendita diminuisca in caso di aumento del grado di invalidità o aumenti in caso di riduzione del grado di invalidità.
- 3) Per beneficiari di una rendita AI il cui diritto alla rendita è maturato prima del 1° gennaio 2022 e che al 1° gennaio 2022 non hanno ancora compiuto il 30° anno di età, il regolamento del diritto alla rendita viene applicato, ai sensi dell'articolo 24a LPP, al più tardi a partire dal 1° gennaio 2032. Se l'importo della rendita si riduce rispetto a quello attuale, all'assicurato viene corrisposto l'importo attuale fino alla modifica del grado di invalidità ai sensi dell'articolo 17 capoverso 1 LPGA.
- 4) Nel corso della continuazione dell'assicurazione provvisoria di cui all'articolo 26a LPP viene rinviata l'applicazione dell'articolo 24a LPP.

Art. IV

Rendita di transizione AVS ai sensi dell'art. 48 e nuova età di riferimento per le donne

- 1) Dall'1.1.2025, l'età di riferimento AVS ordinaria per le donne aumenta da 64 a 65 anni. L'adeguamento avverrà in quattro fasi:
 - dall'1.1.2025: 64 anni e 3 mesi; per le donne nate nel 1961
 - dall'1.1.2026: 64 anni e 6 mesi; per le donne nate nel 1962
 - dall'1.1.2027: 64 anni e 9 mesi; per le donne nate nel 1963
 - dall'1.1.2028: 65 anni; per le donne nate nel 1964 e successivamente
- 2) Ai sensi del cpv. 1, in caso di pensionamento anticipato, le future beneficiarie di rendita di vecchiaia possono riscattare una rendita di transizione AVS per il periodo dal pensionamento fino al raggiungimento dell'effettiva età di riferimento AVS.

Appendice B – Definizioni

Appendice B – Definizioni

AVS

Assicurazione vecchiaia e superstiti

OAVS

Ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (RS 831.101)

Datore di lavoro

Anche impresa: Credit Suisse Group AG o un'impresa ad esso strettamente collegata sul piano economico o finanziario ai sensi dell'art. 2, che si è affiliata alla Cassa pensione.

Dipendente

Persona assicurata nella Cassa pensione in base a un rapporto di lavoro in essere con il datore di lavoro.

Award

Incentive Award discrezionale e variabile, talvolta denominato anche bonus. Viene corrisposto di norma nel primo trimestre dell'anno civile in corso sotto forma di pagamento singolo.

LPP

Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (RS 831.40)

Età LPP

L'età determinante in base alla LPP corrisponde alla differenza tra anno civile e anno di nascita.

OPP 2

Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (RS 831.441.1)

Unione domestica registrata

Unione domestica registrata di coppie omosessuali ai sensi della Legge sull'unione domestica registrata (LUD; RS 211.231)

L'unione domestica registrata ai sensi della LUD è equiparata al matrimonio.

LFLP

Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (Legge sul libero passaggio; RS 831.42)

OLP

Ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (Ordinanza sul libero passaggio; RS 831.425)

LAI

Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (RS 831.20)

Conto «pensionamento anticipato»

Conto complementare capitale rendita. Forma la base per le prestazioni di vecchiaia nella prima età di pensionamento possibile.

Trattenuta di coordinamento (minore)

Questa trattenuta ammonta a un terzo dello stipendio di base computabile, ma non può essere superiore alla rendita di vecchiaia AVS annua massima.

Capitale rendita determinante

È la base per la determinazione della rendita di vecchiaia.

Cassa pensione

Cassa pensione di Credit Suisse Group (Svizzera), Cassa pensione Credit Suisse, CP CSG o CP 1

Cassa pensione 2

Cassa pensione 2 di Credit Suisse Group (Svizzera), Cassa pensione 2 Credit Suisse, CP 2 CSG o CP 2

Fondazione per la previdenza del personale, integrativa alla previdenza della Cassa pensione di Credit Suisse Group (Svizzera), avente lo scopo di assicurare una previdenza supplementare a favore dei dipendenti.

Età di riferimento

Al raggiungimento dell'età di pensionamento di 65 anni, l'assicurato ha diritto a una rendita di vecchiaia senza detrazioni e senza supplementi.

Capitale rendita

Il capitale rendita costituisce la base per le prestazioni di vecchiaia e viene accumulato nel corso del processo di risparmio.

Conto complementare capitale rendita

Vedere conti «pensionamento anticipato»

Risparmio per rendita

Processo di risparmio nel capitale rendita e nel conto complementare capitale rendita

Beneficiari di rendita

Persone che percepiscono una rendita dalla Cassa pensione. Se un diritto alla rendita retroattivo insorge posteriormente, per la determinazione della prestazione l'avente diritto viene considerato pensionato a partire dall'inizio del diritto alla rendita ai sensi del regolamento delle prestazioni.

Impresa

Vedere Datore di lavoro

Assicurato

Dipendente o persona che in seguito a un rapporto di lavoro precedente nell'ambito dell'art. 47 LPP continua ad essere assicurato/a nella Cassa pensione.

Caso di prestazione

Pensionamento, decesso o invalidità

CC

Codice civile svizzero (RS 210)

Appendice C – Parametri

Appendice C – Parametri

Dipendenze dalla rendita di vecchiaia AVS massima				
Salario minimo (soglia d'ingresso)	CHF	22'680	75% della rendita di vecchiaia AVS massima	Art. 16 cpv. 2
Stipendio di base assicurato minimo	CHF	3'780	12,5% della rendita di vecchiaia AVS massima	Art. 34 cpv. 1
Trattenuta di coordinamento, annuale, massima	CHF	30'240	Rendita di vecchiaia AVS massima	Art. 34 cpv. 1
Stipendio assicurato massimo (con un grado di occupazione del 100%)	CHF	130'032	4,3 volte la rendita di vecchiaia AVS massima	Art. 34 cpv. 5
Trattenuta di coordinamento, mensile, massima	CHF	2'520	$\frac{1}{12}$ della rendita di vecchiaia AVS massima	Art. 35
Somma degli stipendi computabili massimi per il riscatto	CHF	160'272	5,3 volte la rendita di vecchiaia AVS massima	Art. 41
Versamento di capitale rendita di vecchiaia	CHF	1'512	10% della rendita di vecchiaia AVS minima	Art. 47 cpv. 6
Rendita di transizione AVS massima	CHF	30'240	Rendita di vecchiaia AVS massima	Art. 49 cpv. 1
Versamento di capitale rendita d'invalidità	CHF	1'512	10% della rendita di vecchiaia AVS minima	Art. 53 cpv. 6

Appendice D – Contributi di risparmio e di rischio

Appendice D – Contributi di risparmio e di rischio

Soglia massima dello stipendio computabile ai sensi dell'art. 32 cpv. 4

CHF 846'720

Soglia massima dello stipendio computabile nella Cassa pensione 1

CHF 160'272

./. trattenuta di coordinamento minore

CHF 30'240

Soglia massima dello stipendio di base assicurato nella Cassa pensione 1, stipendio di base eccedente e stipendio variabile

CHF 130'032

(con un grado di occupazione del 100%)

Base

Età LPP	Contributi di risparmio del dipendente		Contributi di risparmio del datore di lavoro		Contributi di rischio del datore di lavoro	
	Stipendio di base assicurato	Stipendio variabile assicurato	Stipendio di base assicurato	Stipendio variabile assicurato	Stipendio di base assicurato	Stipendio variabile assicurato
18–19	5,00	3,00	7,50	6,00	1,50	1,50
20–34	5,00	3,00	7,50	6,00	2,50	2,50
35–44	6,00	3,00	13,00	6,00	2,50	2,50
45–54	7,00	3,00	17,50	6,00	2,50	2,50
55–65	7,00	3,00	25,00	6,00	2,50	2,50
66–70	7,00	3,00	25,00	6,00	0,00	0,00

Standard

Età LPP	Contributi di risparmio del dipendente		Contributi di risparmio del datore di lavoro		Contributi di rischio del datore di lavoro	
	Stipendio di base assicurato	Stipendio variabile assicurato	Stipendio di base assicurato	Stipendio variabile assicurato	Stipendio di base assicurato	Stipendio variabile assicurato
18–19	7,50	6,00	7,50	6,00	1,50	1,50
20–34	7,50	6,00	7,50	6,00	2,50	2,50
35–44	9,00	6,00	13,00	6,00	2,50	2,50
45–54	10,50	6,00	17,50	6,00	2,50	2,50
55–65	10,50	6,00	25,00	6,00	2,50	2,50
66–70	10,50	6,00	25,00	6,00	0,00	0,00

Top

Età LPP	Contributi di risparmio del dipendente		Contributi di risparmio del datore di lavoro		Contributi di rischio del datore di lavoro	
	Stipendio di base assicurato	Stipendio variabile assicurato	Stipendio di base assicurato	Stipendio variabile assicurato	Stipendio di base assicurato	Stipendio variabile assicurato
18–19	10,00	9,00	7,50	6,00	1,50	1,50
20–34	10,00	9,00	7,50	6,00	2,50	2,50
35–44	12,00	9,00	13,00	6,00	2,50	2,50
45–54	14,00	9,00	17,50	6,00	2,50	2,50
55–65	14,00	9,00	25,00	6,00	2,50	2,50
66–70	14,00	9,00	25,00	6,00	0,00	0,00

Appendice E – Tariffe tecniche

- 53 Tariffa «Riscatto 1»
- 54 Tariffa «Riscatto 2»
- 55 Tariffa «Riscatto pensionamento anticipato 1»
- 56 Tariffa «Riscatto pensionamento anticipato 2»
- 57 Tariffa «Rendita di transizione AVS»
- 58 Tariffa «Aliquote di conversione per le rendite di vecchiaia»
- 59 Tariffa «Aliquote di conversione per rendite di vecchiaia con 1/3 della rendita futura»
- 60 Tariffa «Aliquote di conversione per rendite di vecchiaia con il 100% della rendita futura»
- 61 Tariffa «Riscossione di una rendita di transizione AVS»
- 62 Tariffa «Fattore di rivalutazione rendita di vecchiaia»

Appendice E – Tariffe tecniche

Tariffa «Riscatto 1» (in percentuale)

La possibilità di riscatto massima nel capitale rendita è definita secondo quanto riportato nell'art. 41.

Età	Base	Standard	Top
18	12,500	15,000	17,500
19	25,250	30,300	35,350
20	38,255	45,906	53,557
21	51,520	61,824	72,128
22	65,051	78,061	91,071
23	78,852	94,622	110,392
24	92,929	111,514	130,100
25	107,287	128,745	150,202
26	121,933	146,319	170,706
27	136,872	164,246	191,620
28	152,109	182,531	212,953
29	167,651	201,181	234,712
30	183,504	220,205	256,906
31	199,674	239,609	279,544
32	216,168	259,401	302,635
33	232,991	279,589	326,187
34	250,151	300,181	350,211
35	274,154	328,185	382,215
36	298,637	356,748	414,860
37	323,610	385,883	448,157
38	349,082	415,601	482,120
39	375,064	445,913	516,763
40	401,565	476,831	552,098
41	428,596	508,368	588,140
42	456,168	540,535	624,903
43	484,291	573,346	662,401
44	512,977	606,813	700,649
45	547,737	646,949	746,162
46	583,192	687,888	792,585
47	619,355	729,646	839,936
48	656,242	772,239	888,235
49	693,867	815,684	937,500
50	732,245	859,997	987,750
51	771,390	905,197	1'039,005
52	811,317	951,301	1'091,285
53	852,044	998,327	1'144,611
54	893,585	1'046,294	1'199,003
55	943,456	1'102,720	1'261,983
56	994,325	1'160,274	1'326,223
57	1'046,212	1'218,979	1'391,747
58	1'099,136	1'278,859	1'458,582
59	1'153,119	1'339,936	1'526,754
60	1'208,181	1'402,235	1'596,289
61	1'264,345	1'465,780	1'667,215
62	1'321,632	1'530,595	1'739,559
63	1'380,064	1'596,707	1'813,350
64	1'439,666	1'664,141	1'888,617
65	1'500,459	1'732,924	1'965,389
66	1'500,459	1'732,924	1'965,389
67	1'500,459	1'732,924	1'965,389
68	1'500,459	1'732,924	1'965,389
69	1'500,459	1'732,924	1'965,389
70	1'500,459	1'732,924	1'965,389

La base per il calcolo del potenziale di riscatto è costituita, oltre che dagli stipendi assicurati, dai contributi di risparmio del datore di lavoro e dei dipendenti e da un tasso d'interesse del 2%.

Tariffa «Riscatto 2» (in percentuale)

La possibilità di riscatto massima nel capitale rendita è definita secondo quanto riportato nell'art. 41.

Età	Base	Standard	Top
18	9,000	12,000	15,000
19	18,180	24,240	30,300
20	27,544	36,725	45,906
21	37,094	49,459	61,824
22	46,836	62,448	78,061
23	56,773	75,697	94,622
24	66,909	89,211	11,151
25	77,247	102,996	128,745
26	87,792	117,056	146,319
27	98,547	131,397	164,246
28	109,518	146,025	182,531
29	120,709	160,945	201,181
30	132,123	176,164	220,205
31	143,765	191,687	239,609
32	155,641	207,521	259,401
33	167,754	223,671	279,589
34	180,109	240,145	300,181
35	192,711	256,948	321,185
36	205,565	274,087	342,608
37	218,676	291,568	364,461
38	232,050	309,400	386,750
39	245,691	327,588	409,485
40	259,605	346,140	432,674
41	273,797	365,062	456,328
42	288,273	384,364	480,454
43	303,038	404,051	505,064
44	318,099	424,132	530,165
45	333,461	444,615	555,768
46	349,130	465,507	581,884
47	365,113	486,817	608,521
48	381,415	508,553	635,692
49	398,043	530,724	663,405
50	415,004	553,339	691,674
51	432,304	576,406	720,507
52	449,950	599,934	749,917
53	467,949	623,932	779,916
54	486,308	648,411	810,514
55	505,034	673,379	841,724
56	524,135	698,847	873,559
57	543,618	724,824	906,030
58	563,490	751,320	939,150
59	583,760	778,347	972,933
60	604,435	805,914	1'007,392
61	625,524	834,032	1'042,540
62	647,034	862,713	1'078,391
63	668,975	891,967	1'114,958
64	691,355	921,806	1'152,258
65	714,182	952,242	1'190,303
66	714,182	952,242	1'190,303
67	714,182	952,242	1'190,303
68	714,182	952,242	1'190,303
69	714,182	952,242	1'190,303
70	714,182	952,242	1'190,303

La base per il calcolo del potenziale di riscatto è costituita, oltre che dagli stipendi assicurati, dai contributi di risparmio del datore di lavoro e dei dipendenti e da un tasso d'interesse del 2%.

Tariffa «Riscatto pensionamento anticipato 1» (in percentuale)

La possibilità di riscatto massima nel conto complementare capitale rendita è definita secondo quanto riportato nell'art. 42.

Età	Base	Standard	Top
18	316,016	360,703	405,390
19	322,336	367,917	413,498
20	328,783	375,276	421,768
21	335,358	382,781	430,204
22	342,066	390,437	438,808
23	348,907	398,245	447,584
24	355,885	406,210	456,535
25	363,003	414,334	465,666
26	370,263	422,621	474,980
27	377,668	431,074	484,479
28	385,221	439,695	494,169
29	392,926	448,489	504,052
30	400,784	457,459	514,133
31	408,800	466,608	524,416
32	416,976	475,940	534,904
33	425,316	485,459	545,602
34	433,822	495,168	556,514
35	442,498	505,071	567,644
36	451,348	515,173	578,997
37	460,375	525,476	590,577
38	469,583	535,986	602,389
39	478,974	546,706	614,437
40	488,554	557,640	626,725
41	498,325	568,792	639,260
42	508,292	580,168	652,045
43	518,457	591,772	665,086
44	528,826	603,607	678,388
45	539,403	615,679	691,955
46	550,191	627,993	705,795
47	561,195	640,553	719,910
48	572,419	653,364	734,309
49	583,867	666,431	748,995
50	595,545	679,760	763,975
51	607,455	693,355	779,254
52	619,605	707,222	794,839
53	631,997	721,366	810,736
54	644,637	735,794	826,951
55	657,529	750,510	843,490
56	670,680	765,520	860,360
57	684,093	780,830	877,567
58	697,775	796,447	895,118
59	602,107	687,226	772,344
60	505,183	576,580	647,977
61	407,142	464,669	522,197
62	307,733	351,206	394,678
63	206,766	235,970	265,174
64	104,110	118,811	133,511
65	0,000	0,000	0,000

La base per il calcolo del potenziale di riscatto è costituita, oltre che dagli stipendi assicurati, dai contributi di risparmio del datore di lavoro e dei dipendenti e da un tasso d'interesse del 2%.

Tariffa «Riscatto pensionamento anticipato 2» (in percentuale)

La possibilità di riscatto massima nel conto complementare capitale rendita è definita secondo quanto riportato nell'art. 42.

Età	Base	Standard	Top
18	132,151	176,202	220,252
19	134,794	179,726	224,657
20	137,490	183,320	229,151
21	140,240	186,987	233,734
22	143,045	190,727	238,408
23	145,906	194,541	243,176
24	148,824	198,432	248,040
25	151,800	202,401	253,001
26	154,836	206,449	258,061
27	157,933	210,578	263,222
28	161,092	214,789	268,486
29	164,314	219,085	273,856
30	167,600	223,467	279,333
31	170,952	227,936	284,920
32	174,371	232,495	290,618
33	177,858	237,145	296,431
34	181,416	241,887	302,359
35	185,044	246,725	308,406
36	188,745	251,660	314,575
37	192,520	256,693	320,866
38	196,370	261,827	327,283
39	200,297	267,063	333,829
40	204,303	272,405	340,506
41	208,389	277,853	347,316
42	212,557	283,410	354,262
43	216,808	289,078	361,347
44	221,145	294,859	368,574
45	225,567	300,757	375,946
46	230,079	306,772	383,465
47	234,680	312,907	391,134
48	239,374	319,165	398,957
49	244,161	325,549	406,936
50	249,045	332,060	415,075
51	254,026	338,701	423,376
52	259,106	345,475	431,844
53	264,288	352,384	440,480
54	269,574	359,432	449,290
55	274,965	366,621	458,276
56	280,465	373,953	467,441
57	286,074	381,432	476,790
58	291,796	389,061	486,326
59	251,684	335,579	419,474
60	211,084	281,446	351,807
61	170,063	226,750	283,438
62	128,503	171,337	214,172
63	86,317	115,090	143,862
64	43,445	57,927	72,408
65	0,000	0,000	0,000

La base per il calcolo del potenziale di riscatto è costituita, oltre che dagli stipendi assicurati, dai contributi di risparmio del datore di lavoro e dei dipendenti e da un tasso d'interesse del 2%.

Tariffa «Rendita di transizione AVS» (in percentuale)

La possibilità di riscatto massima nel conto complementare capitale rendita è definita secondo quanto riportato nell'art. 42.

Età	Spese in percentuale per una rendita di transizione AVS annua di importo pari a CHF 1	
18		296,285
19		302,211
20		308,255
21		314,420
22		320,709
23		327,123
24		333,666
25		340,339
26		347,146
27		354,089
28		361,170
29		368,394
30		375,762
31		383,277
32		390,942
33		398,761
34		406,736
35		414,871
36		423,169
37		431,632
38		440,265
39		449,070
40		458,051
41		467,212
42		476,557
43		486,088
44		495,809
45		505,726
46		515,840
47		526,157
48		536,680
49		547,414
50		558,362
51		569,529
52		580,920
53		592,538
54		604,389
55		616,477
56		628,806
57		641,382
58		654,210
59		566,210
60		476,450
61		384,900
62		291,510
63		196,260
64		99,100

La base per il calcolo del potenziale di riscatto è costituita dalla rendita di vecchiaia AVS massima e da un tasso d'interesse del 2%.

Tariffa «Aliquote di conversione per le rendite di vecchiaia»

L'ammontare dell'aliquota di conversione è strettamente correlato con l'aspettativa di vita della generazione di pensionati e pertanto viene adeguato periodicamente.

Qui di seguito sono indicate le attuali aliquote per la conversione del capitale rendita e dell'avere nel conto complementare capitale rendita in una rendita di vecchiaia vitalizia:

Aliquota di conversione 2026

Età tariffaria	Numero di mesi oltre l'età tariffaria piena											
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	3,706	3,713	3,719	3,726	3,733	3,739	3,746	3,753	3,759	3,766	3,773	3,779
56	3,786	3,793	3,800	3,807	3,814	3,821	3,828	3,835	3,842	3,849	3,856	3,863
57	3,870	3,877	3,885	3,892	3,899	3,907	3,914	3,921	3,929	3,936	3,943	3,951
58	3,958	3,966	3,974	3,982	3,989	3,997	4,005	4,013	4,021	4,028	4,036	4,044
59	4,052	4,060	4,069	4,077	4,085	4,093	4,102	4,110	4,118	4,126	4,135	4,143
60	4,151	4,160	4,168	4,177	4,186	4,194	4,203	4,212	4,220	4,229	4,238	4,246
61	4,255	4,264	4,273	4,282	4,292	4,301	4,310	4,319	4,328	4,337	4,347	4,356
62	4,365	4,375	4,385	4,394	4,404	4,414	4,424	4,433	4,443	4,453	4,463	4,472
63	4,482	4,492	4,503	4,513	4,524	4,534	4,545	4,555	4,565	4,576	4,586	4,597
64	4,607	4,618	4,629	4,640	4,651	4,662	4,674	4,685	4,696	4,707	4,718	4,729
65	4,740	4,752	4,764	4,776	4,787	4,799	4,811	4,823	4,835	4,847	4,858	4,870
66	4,882	4,895	4,908	4,920	4,933	4,946	4,959	4,971	4,984	4,997	5,010	5,022
67	5,035	5,049	5,062	5,076	5,089	5,103	5,116	5,130	5,144	5,157	5,171	5,184
68	5,198	5,213	5,228	5,242	5,257	5,272	5,287	5,301	5,316	5,331	5,346	5,360
69	5,375	5,391	5,407	5,422	5,438	5,454	5,470	5,486	5,502	5,517	5,533	5,549
70	5,565											

La base di calcolo per le aliquote di conversione è costituita dalle Basi tecniche CMI 2020 LTR 2,10%.

Aliquote di conversione dal 2027 ff.

Età tariffaria	Anno del pensionamento 2027 ff.
55	3,706
56	3,786
57	3,870
58	3,958
59	4,052
60	4,151
61	4,255
62	4,365
63	4,482
64	4,607
65	4,740
66	4,882
67	5,035
68	5,198
69	5,375
70	5,565

La base di calcolo per le aliquote di conversione è costituita dalle Basi tecniche CMI 2020 LTR 2,10%.

Tariffa «Aliquote di conversione per rendite di vecchiaia con 1/3 della rendita futura»

L'ammontare dell'aliquota di conversione è strettamente correlato con l'aspettativa di vita della generazione di pensionati e pertanto viene adeguato periodicamente.

Qui di seguito sono indicate le attuali aliquote per la conversione del capitale rendita e dell'avere nel conto complementare capitale rendita in una rendita di vecchiaia vitalizia:

Aliquota di conversione 2026

Età tariffaria	Numero di mesi oltre l'età tariffaria piena											
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	3,852	3,860	3,867	3,874	3,882	3,889	3,897	3,904	3,912	3,919	3,927	3,934
56	3,942	3,950	3,958	3,966	3,973	3,981	3,989	3,997	4,005	4,012	4,020	4,028
57	4,036	4,044	4,053	4,061	4,069	4,077	4,086	4,094	4,102	4,110	4,119	4,127
58	4,135	4,144	4,153	4,162	4,171	4,180	4,189	4,197	4,206	4,215	4,224	4,233
59	4,242	4,251	4,261	4,270	4,279	4,288	4,297	4,307	4,316	4,325	4,334	4,344
60	4,353	4,363	4,373	4,382	4,392	4,402	4,412	4,422	4,432	4,441	4,451	4,461
61	4,471	4,481	4,492	4,502	4,512	4,522	4,533	4,543	4,553	4,563	4,574	4,584
62	4,594	4,605	4,616	4,628	4,639	4,650	4,661	4,672	4,683	4,695	4,706	4,717
63	4,728	4,740	4,751	4,763	4,775	4,786	4,798	4,810	4,821	4,833	4,845	4,856
64	4,868	4,881	4,893	4,906	4,918	4,931	4,944	4,956	4,969	4,981	4,994	5,006
65	5,019	5,032	5,046	5,059	5,073	5,086	5,099	5,113	5,126	5,140	5,153	5,167
66	5,180	5,194	5,209	5,223	5,238	5,253	5,267	5,281	5,296	5,310	5,325	5,339
67	5,354	5,369	5,385	5,400	5,415	5,431	5,446	5,461	5,477	5,492	5,507	5,523
68	5,538	5,555	5,571	5,588	5,605	5,621	5,638	5,655	5,671	5,688	5,705	5,721
69	5,738	5,756	5,774	5,792	5,810	5,828	5,846	5,864	5,882	5,900	5,918	5,936
70	5,954											

La base di calcolo per le aliquote di conversione è costituita dalle Basi tecniche CMI 2020 LTR 2,10%.

Aliquote di conversione dal 2027 ff.

Età tariffaria	Anno del pensionamento 2027 ff.
55	3,852
56	3,942
57	4,036
58	4,135
59	4,242
60	4,353
61	4,471
62	4,594
63	4,728
64	4,868
65	5,019
66	5,180
67	5,354
68	5,538
69	5,738
70	5,954

La base di calcolo per le aliquote di conversione è costituita dalle Basi tecniche CMI 2020 LTR 2,10%.

Tariffa «Aliquote di conversione per rendite di vecchiaia con il 100% della rendita futura»

L'ammontare dell'aliquota di conversione è strettamente correlato con l'aspettativa di vita della generazione di pensionati e pertanto viene adeguato periodicamente.

Qui di seguito sono indicate le attuali aliquote per la conversione del capitale rendita e dell'avere nel conto complementare capitale rendita in una rendita di vecchiaia vitalizia:

Aliquota di conversione 2026

Età tariffaria	Numero di mesi oltre l'età tariffaria piena											
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	3,573	3,579	3,585	3,591	3,597	3,603	3,609	3,615	3,621	3,627	3,633	3,639
56	3,645	3,651	3,658	3,664	3,670	3,676	3,683	3,689	3,695	3,701	3,708	3,714
57	3,720	3,727	3,733	3,740	3,746	3,753	3,760	3,766	3,773	3,779	3,786	3,792
58	3,799	3,806	3,813	3,820	3,827	3,834	3,841	3,847	3,854	3,861	3,868	3,875
59	3,882	3,889	3,897	3,904	3,911	3,918	3,926	3,933	3,940	3,947	3,954	3,962
60	3,969	3,977	3,985	3,992	4,000	4,008	4,015	4,023	4,031	4,039	4,046	4,054
61	4,062	4,070	4,078	4,087	4,095	4,103	4,111	4,119	4,127	4,136	4,144	4,152
62	4,160	4,169	4,177	4,186	4,195	4,203	4,212	4,221	4,229	4,238	4,247	4,255
63	4,264	4,273	4,283	4,292	4,301	4,310	4,319	4,329	4,338	4,347	4,356	4,366
64	4,375	4,385	4,395	4,404	4,414	4,424	4,434	4,444	4,454	4,463	4,473	4,483
65	4,493	4,504	4,514	4,525	4,535	4,546	4,556	4,567	4,578	4,588	4,599	4,609
66	4,620	4,631	4,643	4,654	4,666	4,677	4,688	4,700	4,711	4,723	4,734	4,746
67	4,757	4,769	4,781	4,793	4,806	4,818	4,830	4,842	4,854	4,866	4,879	4,891
68	4,903	4,916	4,929	4,943	4,956	4,969	4,982	4,995	5,008	5,022	5,035	5,048
69	5,061	5,075	5,089	5,104	5,118	5,132	5,146	5,161	5,175	5,189	5,203	5,218
70	5,232											

La base di calcolo per le aliquote di conversione è costituita dalle Basi tecniche CMI 2020 LTR 2,10%.

Aliquote di conversione dal 2027 ff.

Età tariffaria	Anno del pensionamento 2027 ff.
55	3,573
56	3,645
57	3,720
58	3,799
59	3,882
60	3,969
61	4,062
62	4,160
63	4,264
64	4,375
65	4,493
66	4,620
67	4,757
68	4,903
69	5,061
70	5,232

La base di calcolo per le aliquote di conversione è costituita dalle Basi tecniche CMI 2020 LTR 2,10%.

Tariffa «Riscossione di una rendita di transizione AVS»

Se viene riscossa una rendita di transizione AVS, il «capitale rendita determinante» si riduce in funzione della sua durata per il seguente importo: ammontare della rendita di transizione AVS moltiplicato per la tariffa «Riscossione di una rendita di transizione AVS». Questa riduzione può essere riscattata fino al momento del pensionamento.

Se il beneficiario di una rendita di transizione AVS decede durante il periodo di riscossione, all'avente diritto viene pagato, ai sensi dell'art. 64, il controvalore della rendita di transizione AVS non ancora riscossa, sotto forma di prestazione in capitale prevista dal regolamento. Il calcolo viene eseguito in base alla tariffa «Riscossione di una rendita di transizione AVS».

Costi per una rendita di transizione AVS annua	
Durata in anni	per un ammontare di CHF 1
1	0,9910
2	1,9626
3	2,9151
4	3,8490
5	4,7645
6	5,6621
7	6,5421
8	7,4048
9	8,2507
10	9,0799

Tariffa «Fattore di rivalutazione rendita di vecchiaia»

Il «fattore di rivalutazione rendita di vecchiaia» riflette la differenza positiva tra il 2% d'interesse, sul quale si basano le tariffe di acquisto, e l'effettiva remunerazione annua dell'avere di vecchiaia. In questo modo si garantisce che una remunerazione dell'avere di vecchiaia di oltre il 2% consenta un risparmio per rendita.

Anno	Remunerazione tabella di riscatto	Remunerazione tabella di riscatto	Fattore di rivalutazione rendita di vecchiaia
2021	2,00%	6,50%	100,000%
2022	2,00%	5,00%	104,500%
2023	2,00%	5,00%	107,635%
2024	2,00%	5,00%	110,864%
2025	2,00%	5,00%	114,190%
2026	2,00%		117,616%

Appendice F – Tipi di stipendio computabili e Award

Appendice F – Tipi di stipendio computabili e Award

Art. I

Tipi di stipendio

- a) Stipendio mensile
- b) Eventuale 13^a mensilità
- c) Remunerazione forfettaria senza carattere di bonus
- d) Remunerazione forfettaria Event Attendant
- e) Ore di lavoro Event Attendant incl. indennità per ferie e festività
- f) Special Recurring Payment
- g) Fixed Allowance (regolare)
- h) Salario orario dei collaboratori con remunerazione oraria, incl. eventuale indennità per ferie e festività

Art. II

Award

Sono computabili le quote di un eventuale Award concesso corrisposte immediatamente dopo la rispettiva erogazione in forma di denaro (cash/contante).

Tutti i pagamenti vengono cumulati e di norma assicurati nel mese di febbraio dell'anno civile in corso.

Tutti gli altri tipi di stipendio e Award non indicati non vengono computati.

Per i collaboratori in trasferta all'estero vengono computati anche i summenzionati tipi di stipendio e Award eventualmente mantenuti.



CASSA PENSIONE DI CREDIT SUISSE GROUP (SVIZZERA)

Dreikönigstrasse 7

8002 Zürich

pensionskasse.credit-suisse.com

Copyright © 2025 Cassa pensione di Credit Suisse Group (Svizzera) e/o società collegate.
Tutti i diritti riservati.